

**Federazione Italiana
delle Banche di Credito Cooperativo**

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

**Disposizioni di Vigilanza
Gruppo Bancario Cooperativo**

**Considerazioni generali
*ed Executive summary***

Roma, 13 settembre 2016

Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire commenti al provvedimento della Banca d'Italia posto in pubblica consultazione che reca la disciplina di vigilanza del gruppo bancario cooperativo.

Si premette un generale apprezzamento nei confronti della Banca d'Italia per il documento posto in consultazione volto a completare, per quanto di competenza dell'Organo di Vigilanza, la disciplina contenuta nel Decreto Legge 18/2016 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 49/2016.

Sulla materia, la scrivente Federcasse-Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane ritiene opportuno, attesa la complessità della stessa, svolgere delle preliminari considerazioni di carattere generale al fine di contestualizzare le osservazioni e le proposte di modifica del documento in consultazione nel più generale quadro della riforma del Credito Cooperativo¹.

Nella prospettiva ora delineata sembra opportuno dare conto, seppur brevemente, di quelli che, ad avviso della scrivente, sono gli elementi distintivi del gruppo bancario cooperativo. Elementi che non possono non essere tenuti in considerazione anche nelle definizioni delle Disposizioni di Vigilanza che completano il quadro normativo definito dal legislatore primario.

Elementi distintivi del gruppo bancario cooperativo. Effetti giuridici.

Come noto il comma 1-*bis* del novellato articolo 33 del D.Lgs. 385/93 condiziona l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo-cassa rurale ed artigiana all'adesione ad un gruppo bancario cooperativo così come definito e disciplinato dall'articolo 37-*bis*.

La disciplina dettata dall'articolo 37-*bis* introduce un istituto giuridico del tutto peculiare e, sino alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2016, n. 49, di prima applicazione nel nostro ordinamento. Il legislatore ha scelto di dare attuazione ad una nuova fattispecie di gruppo anziché riferirsi ad istituti già disciplinati. Non si è, infatti, riferito al gruppo cooperativo paritetico che, attesa la qualifica di cooperativo, ben poteva attagliarsi a banche che, in ragione del dettato degli articoli 28, comma 2-*bis* e 35 del D.Lgs. 385/93 sono per definizione cooperative a mutualità prevalente. Il legislatore non ha fatto, altresì, diretto e immediato riferimento al dettato degli articoli 60 e seguenti del citato D.Lgs. 385/93 che disciplinano il gruppo bancario su base partecipativa.

¹ Si rammenta, al riguardo, che il legislatore europeo ha sostenuto che " Per assicurare una cultura bancaria dell'Unione sostenibile e diversificata, che risponda principalmente all'interesse dei cittadini dell'Unione, è opportuno incoraggiare le attività bancarie su piccola scala, come quelle delle "unioni di credito" e delle banche cooperative." (CRD IV, considerando 49).

Il gruppo bancario cooperativo ha, dunque, profili distintivi ed una sua specifica e puntuale disciplina.

Ai fini che qui interessano due sono gli elementi propri della struttura del gruppo che, ad avviso della scrivente, devono essere sottolineati.

La capogruppo deve essere una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria; mentre le banche aderenti al gruppo mantengono la forma di società cooperativa a mutualità prevalente.

Nel contesto legislativo, ora delineato, le fondamenta del gruppo bancario cooperativo, vale a dire le BCC-CR, rimangono ancorate alla disciplina definita dal Testo Unico Bancario ante riforma.

Ne consegue che le BCC-CR aderenti al gruppo mantengono intatta la loro autonomia giuridica rispetto alla capogruppo con le connesse responsabilità degli amministratori e sindaci delle stesse BCC-CR, che si distinguono dalle responsabilità proprie dei componenti gli organi della capogruppo.

Altro tratto distintivo dell'istituto in parola si rinviene nella previsione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 37-*bis*, ove viene sancito che: "il capitale [della capogruppo] è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo".

Possono, dunque, evidenziarsi due elementi giuridici di rilievo del gruppo bancario cooperativo: la diversa forma societaria della capogruppo e delle società che aderiscono al gruppo; la circostanza del tutto peculiare che vede la capogruppo partecipata, ad oggi in via esclusiva, delle banche aderenti e non come avviene nei gruppi su base partecipativa dove sono le banche del gruppo ad essere partecipate dalla capogruppo. Elementi questi ulteriormente caratterizzati dal fatto che il controllo viene esercitato su base contrattuale e non necessariamente su base partecipativa.

Questi i profili caratterizzanti la struttura del gruppo bancario cooperativo; altri tratti, parimenti caratterizzanti, si rinvencono nelle modalità con cui la capogruppo deve svolgere le attività di direzione e coordinamento, attività che deve comunque avvenire nel rispetto delle finalità mutualistiche delle banche aderenti e dell'intero gruppo (cfr. lett. b), comma 3).

Inoltre, l'esercizio dei poteri deve essere "proporzionato alla rischiosità delle banche aderenti"; questa modalità di esercizio dei poteri appare direttamente connessa con la peculiare struttura del gruppo bancario cooperativo.

Il gruppo non è su base partecipativa, ma su base contrattuale e l'autonomia delle singole aderenti trova nel grado di rischio delle stesse un punto fermo ed imprescindibile nella fattispecie di gruppo bancario cooperativo delineata dal legislatore.

E' evidente, infatti, che nella fattispecie del gruppo bancario cooperativo l'attività di direzione e coordinamento incontra un limite posto dal legislatore primario: il grado di rischio che ogni singola componente del gruppo esprime.

I tratti salienti della fattispecie del gruppo bancario cooperativo non si rinvencono nelle altre figure di gruppo che il legislatore ha disciplinato e, ad avviso della scrivente, connotano in modo inequivocabile la normativa primaria e la *ratio* dell'intervento legislativo che è certamente quello di rafforzare il sistema del Credito Cooperativo senza, però, snaturare le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali che, come detto, non vedono alterata la propria disciplina così come delineata dal Testo Unico Bancario ante riforma, circostanza questa tutt'altro che priva di effetti giuridici e che deve essere tenuta presente anche nella stesura delle Disposizioni di Vigilanza.

Ciò posto, ed in ragione di quanto sin qui ricostruito, in via preliminare, si osserva come taluni passaggi delle Disposizioni di Vigilanza poste in consultazione non appaiano del tutto coerenti con la struttura e la *ratio* della normativa primaria, in quanto assegnano alla capogruppo compiti e poteri svincolati dal principio di proporzionalità dei poteri in base al rischio cui il legislatore primario, come si è detto, ha inteso conformare le attività della capogruppo.

Sempre in via generale, si osserva che le Disposizioni in consultazione hanno un grado di dettaglio tale da comprimere, specie in alcuni paragrafi e sezioni, ogni autonomia contrattuale ed organizzativa dei soggetti che partecipano al gruppo bancario cooperativo.

Ed infatti, le Disposizioni non si limitano, come richiesto dalla lettera c) del comma 7-*bis* dell'articolo 37-*bis*, ad individuare il contenuto minimo del contratto di coesione, ma come dichiarato, definiscono anche: "i principi ed i criteri che devono ispirare la disciplina contrattuale".

Una simile impostazione non sembra, ad avviso della scrivente, trovare un solido riferimento nella normativa primaria che, si ripete, richiede esclusivamente l'individuazione dei profili che il contratto di coesione deve disciplinare, rimettendo all'autonomia contrattuale propria delle parti la definizione dei relativi contenuti.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per i profili organizzativi del gruppo bancario cooperativo; le Disposizioni di Vigilanza in consultazione contengono una serie di prescrizioni che vincolano la capogruppo a strutturare il gruppo secondo una direttrice di forte accentramento di funzioni e di attività che comprimono la libertà di organizzazione che è propria dell'attività imprenditoriale. Ciò ben oltre la disciplina propria dei gruppi su base partecipativa.

Nel contesto ora delineato, la vincolatività di alcune soluzioni organizzative prescritte sembra derivare da un giudizio di codesto Organo di Vigilanza sugli attuali assetti e soluzioni organizzative adottati dal Credito Cooperativo ritenuti non completamente idonei a raggiungere l'obiettivo della sana e prudente gestione del sistema. Pertanto, le

proposte Disposizioni richiedono espressamente che il gruppo bancario cooperativo sia organizzato secondo parametri e criteri definiti nelle Disposizioni medesime.

Al riguardo si osserva come una simile impostazione comprime, in linea con quanto già detto, l'autonomia organizzativa del gruppo bancario cooperativo, senza che vi sia la certezza che le soluzioni organizzative previste raggiungano il risultato atteso, peraltro in un contesto diverso - in partenza - da quello attuale.

Significativa nel contesto ora descritto, la differenza di prospettiva delle Disposizioni in considerazione rispetto a quelle emanate per i gruppi bancari su base partecipativa dove si legge che: "nell'ambito della disciplina del gruppo bancario viene lasciata all'imprenditore la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponde ai suoi obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza consolidata".

Non si comprende, in forza di quale previsione si è ritenuto opportuno disciplinare un siffatto grado di dettaglio organizzativo del gruppo bancario cooperativo, rispetto al gruppo che trova la disciplina negli articoli 60 e seguenti del D.Lgs. 385/93.

Del resto, la circostanza che il gruppo sia costruito su base contrattuale anziché partecipativa non sembra contrastare con le esigenze connesse con la vigilanza consolidata e quindi ben si può lasciare spazio, come nei gruppi su base partecipativa, alla libertà di organizzazione imprenditoriale delle parti che sottoscrivono il contratto di coesione.

Quanto sopra, fermi i principi generali in tema di responsabilità della capogruppo sui diversi profili regolamentari e prudenziali, propri dei gruppi bancari.

Gli impatti organizzativi della riforma del Credito Cooperativo.

Si reputa utile svolgere anche alcune considerazioni in ordine agli impatti organizzativi connessi con la riforma.

Sul punto si intende rappresentare come la riforma richieda al sistema del Credito Cooperativo di ricostruire il proprio modello industriale sino ad oggi incentrato su banche che hanno svolto la loro attività in modo autonomo senza alcun vincolo di coordinamento a livello di sistema.

Un punto di sintesi, sempre nel rispetto della normativa antitrust, è stato il versante associativo nel suo complesso che ha svolto e, nell'attuale fase continua a svolgere, attività di rappresentanza, di assistenza, consulenza nonché attività strumentali e connesse all'attività bancaria anche in forza di Disposizioni di Vigilanza che consentono l'esternalizzazione di funzioni operative importanti alle strutture associative del Credito Cooperativo, anche in ossequio al principio di sussidiarietà.

Le disposizioni in consultazione "stravolgono" l'attuale impostazione riservando alla sola capogruppo attività e compiti oggi svolti dal versante associativo del credito

cooperativo, facendo venir meno strutture di prossimità delle banche che, nel corso degli anni, hanno comunque dimostrato di poter supportare efficacemente le banche di credito cooperativo sopperendo ai limiti connessi con le piccole dimensioni delle banche stesse.

In ragione di quanto sopra esposto, appare indispensabile valorizzare quanto previsto nelle Disposizioni poste in consultazione in ordine alle articolazioni territoriali della capogruppo, ovvero, dei sottogruppi territoriali per consentire comunque, almeno in una prospettiva di medio periodo, la necessaria prossimità ai territori di riferimento senza disperdere il *know how* sino ad oggi acquisito e gli investimenti effettuati, ciò anche in prospettiva di una rapida ma progressiva attuazione del disegno industriale a tendere.

Ciò posto sotto un profilo generale, al fine di chiarire le motivazioni di fondo che sottendono alle proposte di modifica del documento posto in consultazione si evidenziano di seguito le proposte di modifica.

***Executive summary* dei razionali e dei contenuti delle principali proposte di modifica**

- a) rispetto alla normativa di Vigilanza per i gruppi bancari in generale (Circ. 285, Parte I, Tit. I, Cap. 2 e Tit. IV, Cap. 3, Sez. V), le Disposizioni in consultazione restringono gli spazi di autonomia contrattuale e organizzativa della capogruppo e delle BCC-CR nella strutturazione e gestione del gruppo bancario cooperativo: in particolare, i contenuti minimi del contratto di coesione prevedono una disciplina particolarmente dettagliata per i principali profili di governo, gestione e controllo della capogruppo, delle BCC-CR e del gruppo, lasciando all'autonomia delle parti limitati ambiti di autoregolamentazione; ne risulta che i poteri attribuiti alla capogruppo, disciplinati nel contratto di coesione, risultano più incisivi e pregnanti rispetto a quelli previsti per le capogruppo dei gruppi bancari in generale;
- b) il principio di proporzionalità dei poteri di direzione, coordinamento e controllo da parte della capogruppo rispetto alla rischiosità delle banche aderenti trova nel Documento in consultazione un'applicazione eccessivamente limitata e restrittiva²; tale applicazione restrittiva del principio di proporzionalità, sostanzialmente limitata alla sola attività di controllo, intervento e sanzione da parte della capogruppo, non appare in linea con quanto previsto dall'art. 37-*bis*, c. 3, lett. b). n. 1, del TUB, che estende l'applicazione del suddetto principio a tutti i poteri (e segnatamente al loro esercizio) necessari per l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo (secondo il citato articolo, i poteri

² Principio tale per cui i poteri di direzione e coordinamento della capogruppo risultano più stringenti nei confronti delle banche via via più rischiose, lasciando invece maggiori margini di autonomia alle banche meno rischiose (approccio risk based).

della capogruppo includono “l’individuazione e l’attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l’attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti ...”);

- c) il modello di gruppo delineato nel Documento in consultazione risulta eccessivamente accentrato anche rispetto agli altri soggetti partecipanti al gruppo diversi dalle banche di credito cooperativo (si tratta di altre banche, società finanziarie e strumentali), ai quali, a differenza dei gruppi bancari in generale, viene riservato un ruolo di mero supporto operativo nell’esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e controllo da parte della capogruppo; tale caratteristica emerge anche con riferimento al ruolo delle *sub-holding* nel caso di costituzione di sottogruppi territoriali.



Allegato alle Considerazioni Generali di Federcasse
sulle
Disposizioni di Vigilanza
Gruppo Bancario Cooperativo

Legenda.

Il lavoro di analisi, commento e proposta di modifica/integrazione viene rappresentato in forma tabellare a colonne in cui nella **prima** viene indicato il testo attuale delle Disposizioni poste in consultazione e oggetto di intervento (evidenziato in colore giallo); nella **seconda** viene riportato il commento e le finalità delle osservazioni, delle proposte di modifica e/o delle richieste di chiarimento; nella **terza** colonna viene riportato il testo in proposta con evidenza grafica in grassetto e con il carattere barrato delle parti oggetto di modifica.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p style="text-align: center;">GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO</p> <p style="text-align: center;"><i>SEZIONE I</i></p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</p> <p>1. Premessa</p> <p>Le presenti disposizioni danno attuazione agli artt. 37-bis e 37-ter del TUB, concernenti il gruppo bancario cooperativo.</p> <p>Esse disciplinano, per i profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza, i requisiti della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia in solido, i requisiti di appartenenza al gruppo. Forniscono, inoltre, indicazioni sui criteri a cui la Banca d'Italia si attiene nei procedimenti amministrativi rilevanti, in primo luogo quelli concernenti la costituzione del gruppo e gli statuti delle banche che ne fanno parte.</p> <p>Il gruppo bancario cooperativo si fonda sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate. Il rispetto delle disposizioni della capogruppo è assicurato da un'attività di controllo e intervento proporzionata alla rischiosità delle banche affiliate. Tali poteri non pregiudicano le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.</p> <p>La solidità finanziaria del gruppo bancario cooperativo è assicurata da accordi con cui le banche del gruppo garantiscono in solido i creditori esterni</p>	<p>Si veda quanto si dirà in tema di applicazione del principio <i>risk-based</i> nella SEZIONE III. CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO sul contenuto minimo del contratto di coesione.</p> <p>Inoltre, si ritiene che in premessa debba essere richiamata la tutela, oltre che delle finalità mutualistiche, anche degli interessi dei soci delle banche di credito cooperativo.</p>	<p>Proposta di modifica</p> <p>Il gruppo bancario cooperativo si fonda sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le banche di credito cooperativo aderenti, proporzionati alla rischiosità di queste ultime e finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l'osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>e si forniscono reciprocamente sostegno per preservare la solvibilità e liquidità di ciascuna banca del gruppo. L'equilibrio e il corretto funzionamento dei meccanismi di garanzia presuppongono modelli di <i>business</i> omogenei nell'ambito del gruppo e orientati verso obiettivi coerenti con i principi cooperativi.</p> <p>Le presenti disposizioni tengono conto della disciplina prudenziale europea applicabile ai gruppi della specie in materia di fondi propri e requisiti prudenziali a livello consolidato.</p>		<p>mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche aderenti. Il rispetto delle disposizioni della capogruppo è assicurato da un'attività di controllo e intervento anch'essa proporzionata alla rischiosità delle banche aderenti.</p> <p>Tali poteri non pregiudicano le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo e la tutela degli interessi dei soci delle stesse.</p>
<p>2. Fonti normative La materia è regolata:</p> <p>— dalle seguenti disposizioni del TUB:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ art. 37-bis, comma 7-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, il compito di dettare disposizioni di attuazione del medesimo articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento: a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo; b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo; c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis del medesimo articolo 37-bis; ○ art. 37-ter, che disciplina il procedimento di costituzione del gruppo bancario cooperativo e, in tale ambito, attribuisce alla Banca d'Italia il compito di accertare la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e 		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>l' idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo nonché di iscrivere il gruppo nell' albo dei gruppi bancari;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ art. 150-ter, che disciplina le azioni di finanziamento attribuendo alla Banca d'Italia il compito di autorizzarne l' emissione e l' eventuale rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo emittente e, nel caso di sottoscrizione da parte della capogruppo, del gruppo nel suo complesso; ○ art. 159, riguardante le competenze delle regioni a statuto speciale. <p>— Vengono inoltre in rilievo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ le disposizioni del Titolo III, Capo II, del TUB (Vigilanza su base consolidata); ○ l' articolo 150-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, TUB che dettano disposizioni applicabili alle banche di credito cooperativo in materia, fra l' altro, di disposizioni civilistiche applicabili ed effetti patrimoniali delle operazioni di fusione, trasformazione e cessione di rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni; ○ l' art. 2 del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49, recante disposizioni di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo; ○ la CRD IV; ○ il CRR; ○ le linee-guida del CEBS del 18 novembre 2010 concernenti la disciplina prudenziale dei gruppi costituiti da banche permanentemente affiliate a un organismo centrale di cui all' art. 3 della direttiva 2016/48/CE (ora art. 10 CRR). 		
<p>3. Definizioni Ai fini della presente disciplina, si definiscono:</p>		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<ul style="list-style-type: none"> — “alta direzione”, il direttore generale, i suoi vicari e chi esercita funzioni equivalenti, nonché i responsabili e i referenti delle funzioni di controllo interno; — “autorità competente”, la Banca Centrale Europea o la Banca d’Italia, a seconda dei casi e in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio (UE) N° 1024/2013 del 15 ottobre 2013 e dal Regolamento (UE) N° 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014; — “azioni di finanziamento”, le azioni che possono essere emesse da una banca di credito cooperativo nei casi e nei modi previsti dall’art. 150-ter TUB; — “banche aderenti”, la capogruppo e le banche affiliate, in quanto aderenti al contratto di coesione; — “banca affiliata” o “banca di credito cooperativo affiliata”, una banca di credito cooperativo o una banca di altra categoria aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione con essa stipulato; — “capogruppo”, la società per azioni autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria che esercita attività di direzione e coordinamento sulle banche di credito cooperativo e sulle altre società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo bancario cooperativo; — “contratto di coesione”, il contratto tra la capogruppo e le banche affiliate, di cui all’art. 37-bis, comma 3, TUB; 	<p>Le definizioni di “banche aderenti”, attribuita alla capogruppo e alle banche appartenenti al gruppo, e quella di “banca affiliata” o banca di credito cooperativo affiliata, attribuita alla banca di credito cooperativo o banca di altra categoria aderente al gruppo bancario cooperativo, possono essere utilmente riviste senza che se ne perda il significato.</p>	<p>Proposta di modifica</p> <p>Si propone di sostituire la locuzione “banche aderenti”, con quella di “banche componenti”.</p> <p>Di conseguenza, la nuova definizione di “banche componenti”, potrebbe essere la seguente:</p> <p>“banche componenti”, la capogruppo e le banche aderenti, in quanto parti del contratto di coesione.</p> <p>Si propone altresì di sostituire le locuzioni di “banca affiliata” o “banca di credito cooperativo affiliata”, con quelle di “banca aderente” o “banca di credito cooperativo aderente”.</p> <p>Di conseguenza, la nuova definizione di “banca aderente” o “banca di credito cooperativo aderente”, potrebbe essere la seguente:</p> <p>“banca aderente” o “banca di credito cooperativo aderente”, una banca di</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<ul style="list-style-type: none"> — “controllo”, se non diversamente indicato, le situazioni previste dall’art. 23 TUB; — “gruppo bancario cooperativo”, il gruppo di cui agli articoli 37-bis e 37-ter del TUB, ivi compreso – se non diversamente indicato – il gruppo provinciale; — “gruppo provinciale”, il gruppo bancario cooperativo di cui all’art. 37-bis, comma 1-bis, TUB, composto da una banca capogruppo, dalle banche di credito cooperativo e dalle altre società bancarie aventi sede e operanti esclusivamente in una medesima provincia autonoma (Trento o Bolzano) secondo quanto previsto dalla Sezione II, par. 5, delle presenti disposizioni, nonché da altre società finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo; — “patrimonio netto”, la somma algebrica delle voci da 130 a 200 riportate in bilancio nel prospetto di stato patrimoniale “Voci del passivo e del patrimonio netto”¹; — “società finanziaria”, i soggetti definiti tali dalla disciplina di vigilanza del gruppo bancario contenuta nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2; — “società strumentale”, i soggetti definiti tali dalla disciplina di vigilanza del gruppo bancario contenuta nella Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2; — “sottogruppo territoriale”, il sottogruppo del gruppo bancario cooperativo costituito da una banca in forma di società per azioni (“sub-holding”) sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo, nonché da banche di credito cooperativo e da altre eventuali società bancarie, finanziarie e strumentali, tutte appartenenti a un medesimo gruppo bancario cooperativo e aventi sede e/o operanti in un medesimo ambito territoriale determinato in conformità della Sezione II, par. 4, delle presenti disposizioni. 	<p>Così come la capogruppo del gruppo bancario cooperativo non è tecnicamente una <i>holding</i> a maggior ragione la capogruppo del sottogruppo territoriale non è una società di partecipazione nelle banche di credito cooperativo di quel territorio.</p>	<p>credito cooperativo o una banca di altra categoria affiliata al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all’attività di direzione e coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione con essa stipulato;</p> <p>Proposta di modifica Si propone di eliminare o eventualmente sostituire la locuzione “sub-holding” con quella di “capogruppo del sottogruppo territoriale”.</p>

¹ Cfr. Circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>4. Destinatari della disciplina</p> <p>Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane capogruppo di un gruppo bancario cooperativo nonché alle banche di credito cooperativo e alle altre banche, società finanziarie e strumentali appartenenti al gruppo.</p>		
<p>5. Procedimenti amministrativi</p> <p>Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>autorizzazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, TUB, alla trasformazione in società per azioni della banca di credito cooperativo receduta o esclusa dal gruppo bancario cooperativo;</i> — <i>autorizzazione, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 5, TUB, dell'adesione, del rigetto della richiesta di adesione, del recesso e dell'esclusione di una banca dal gruppo bancario cooperativo;</i> — <i>accertamento, ai sensi dell'art. 37-ter, comma 2, TUB, della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 37-bis TUB per la costituzione di un gruppo bancario cooperativo;</i> — <i>iscrizione del gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi, ai sensi dell'art. 37-ter, comma 4, TUB;</i> — <i>autorizzazione dell'emissione di azioni di finanziamento riservate alla sottoscrizione della capogruppo, ai sensi dell'art 150-ter, comma 4-bis, TUB;</i> — <i>autorizzazione del rimborso di azioni di finanziamento detenute dalla capogruppo, ai sensi dell'art. 150-ter, commi 4 e 4-bis, TUB;</i> 		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p style="text-align: center;"><i>SEZIONE II</i></p> <p style="text-align: center;">COMPOSIZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO E REQUISITI DELLA CAPOGRUPPO</p> <p>1. Composizione del gruppo bancario cooperativo</p> <p>Il gruppo bancario cooperativo è composto:</p> <p>a) dalla capogruppo che rispetta tutti i requisiti indicati nel par. 2;</p> <p>b) dalle banche di credito cooperativo e altre società bancarie che, avendo aderito al contratto di coesione conforme alla Sezione III e adottato le clausole statutarie di cui alla Sezione IV, sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo;</p> <p>c) dalle altre banche, società finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo;</p> <p>d) dagli eventuali sottogruppi territoriali di cui al par. 4.</p> <p>Per quanto non diversamente previsto nella presente Sezione, si applicano le disposizioni in materia di "Gruppi bancari"².</p>	<p>Con riguardo alla composizione del gruppo bancario cooperativo, si osserva la non perfetta coincidenza della definizione con il dettato del comma 1 dell'art. 37-bis, del TUB. Se ne propone quindi la modifica (ipotesi 1) in coerenza con quanto sancito dalla norma primaria, con opportuni adattamenti.</p> <p>In subordinata ipotesi (ipotesi 2), si propone una formulazione per assicurare la coerenza complessiva del testo, nonché esplicitare le diverse fattispecie di controllo possibili ai sensi del TUB.</p>	<p><i>Si propone la seguente modifica (Ipotesi 1)</i></p> <p>1. Il gruppo bancario cooperativo è composto:</p> <p>a) dalla capogruppo che rispetta tutti i requisiti indicati nel par. 2;</p> <p>b) dalle banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;</p> <p>c) dalle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59;</p> <p>d) dagli eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).</p> <p><i>(Ipotesi 2)</i></p>

² Cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
		<p>Il gruppo bancario cooperativo è composto:</p> <p>a) dalla capogruppo che rispetta tutti i requisiti indicati nel par. 2;</p> <p>b) dalle banche di credito cooperativo e altre banche che, avendo aderito al contratto di coesione conforme alla Sezione III e adottato le clausole statutarie di cui alla Sezione IV, sono soggette all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo;</p> <p>c) dalle altre banche, società finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo ai sensi dell'art. 23 del TUB;</p> <p>d) dagli eventuali sottogruppi territoriali di cui al par. 4.</p>
<p>2. Capogruppo</p> <p>La capogruppo del gruppo bancario cooperativo deve possedere le caratteristiche e rispettare i requisiti di seguito indicati:</p> <p>a) avere sede legale e direzione generale in Italia;</p> <p>b) essere costituita in forma di società per azioni;</p> <p>c) essere autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 TUB;</p> <p>d) avere un capitale detenuto, per oltre il 50 per cento, dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo;</p> <p>e) avere un patrimonio netto di almeno 1 miliardo di euro. Il requisito</p>		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>di patrimonio netto deve essere rispettato al momento della costituzione del gruppo bancario cooperativo e mantenuto successivamente, sulla base del bilancio d'esercizio o, in mancanza, di una situazione contabile attestata dal soggetto incaricato della revisione dei conti. In caso di discesa del patrimonio netto sotto la soglia di 1 miliardo, l'autorità competente assegna un termine – di norma non superiore a 12 mesi – per ripristinare la misura minima;</p> <p>f) disporre di strutture operative e assetti organizzativi in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. assicurare l'accesso, anche in via indiretta, delle banche affiliate ai mercati interbancari domestici e internazionali; ii. fornire servizi di natura operativo-contabile mediante i quali le banche affiliate possono effettuare lo scambio e il regolamento di incassi e pagamenti sui sistemi di <i>clearing</i> domestici e internazionali; iii. fornire servizi tecnologici e infrastrutturali per l'accesso delle banche affiliate alle procedure interbancarie nazionali ed europee; iv. intermediare i flussi finanziari e gestire il <i>collateral</i> delle banche affiliate per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e per l'assolvimento in via indiretta degli obblighi di riserva presso la Banca Centrale; v. esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle banche affiliate, svolgendo i relativi poteri, controlli e interventi direttamente con le proprie strutture ed eventualmente tramite proprie articolazioni territoriali e, limitatamente a compiti di supporto operativo, società del gruppo. 	<p>Per le valutazioni che saranno meglio sviluppate nel successivo paragrafo 1.3, si ritiene che la capogruppo possa affidare un più ampio novero di attività anche a società del gruppo, ivi comprese le eventuali capogruppo del sottogruppo territoriale (<i>sub-holding</i>), si chiede di eliminare le parole "limitatamente a compiti di supporto operativo", al fine di non circoscrivere eccessivamente le</p>	<p>Proposta di modifica</p> <p>v. esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle banche aderenti, svolgendo i relativi poteri, controlli e interventi direttamente con le proprie strutture ed eventualmente tramite proprie articolazioni territoriali e, limitatamente a compiti di supporto operativo, società del gruppo.</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>Le attività che rientrano nell'esclusiva responsabilità della capogruppo in qualità di soggetto a cui spettano i poteri di direzione e coordinamento delle banche affiliate e a cui è attribuita la responsabilità per la stabilità e la sana e prudente gestione del gruppo, non possono essere esternalizzate o delegate a soggetti diversi dalla capogruppo. A titolo di esempio, rientrano in tale novero le attività di definizione ed emanazione delle disposizioni della capogruppo, le prerogative della capogruppo in materia di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, il monitoraggio e la classificazione delle banche affiliate, l'individuazione e l'attuazione di misure correttive e interventi sanzionatori, l'approvazione di operazioni di rilievo strategico (cfr. Sezione III, par. 1).</p> <p>Fermo restando quanto sopra, l'esternalizzazione di funzioni aziendali da parte della capogruppo e delle banche affiliate è consentita nel rispetto delle disposizioni di vigilanza di carattere generale in materia ³.</p> <p>Inserimento)</p>	<p>attività affidabili a soggetti del gruppo.</p> <p>Si reputa opportuno, in relazione alle peculiarità proprie del gruppo bancario cooperativo, sottolineare il ruolo particolare proprio della capogruppo che, esercita le attività di direzione e coordinamento delle banche di credito cooperativo aderenti, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale al servizio delle stesse e per le finalità specificate nella proposta di integrazione.</p>	<p>Proposta di integrazione (si veda Inserimento) al punto segnalato</p> <p>La capogruppo del gruppo bancario cooperativo opera al servizio delle banche di credito cooperativo aderenti esercitando il proprio ruolo di indirizzo e coordinamento sulle stesse anche con lo scopo di renderne più completa, intensa ed efficace l'attività.</p>

³ Cfr. Circ. n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 3, Sezione V.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>3. Società del gruppo</p> <p><i>3.1 Banche del gruppo</i></p> <p>Fanno parte del gruppo bancario cooperativo, oltre alle banche che hanno aderito al contratto di coesione e adottato le conseguenti modifiche statutarie, anche le altre banche, diverse da banche di credito cooperativo, su cui la capogruppo abbia il controllo ai sensi dell'art. 23 del TUB.</p> <p><i>3.2 Società finanziarie</i></p> <p>Si fa rinvio alla Sezione II, par. 3.1, del Capitolo "Gruppi bancari".</p> <p><i>3.3 Società strumentali</i></p> <p>Fanno parte del gruppo bancario cooperativo le società strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dalle disposizioni di vigilanza in materia di "Gruppi bancari".</p>		
<p>(4. Sottogruppi territoriali)</p>		
<p>Box 1. Considerazioni generali sui sottogruppi territoriali</p> <p>La bozza delle Disposizioni fa riferimento ad una <i>sub-holding</i> che è soggetta a direzione e coordinamento della capogruppo del gruppo bancario cooperativo. Ciò farebbe presumere che l'eventuale sottogruppo territoriale con al vertice una <i>sub-holding</i> Spa bancaria possa essere costituito per iniziativa della sola capogruppo; tale interpretazione è avvalorata anche da quanto affermato nella Sezione IV, paragrafo 1, ultimo alinea, quando, in materia di statuto della capogruppo, si dice che "Laddove la capogruppo intenda costituire sottogruppi territoriali...".</p> <p>La norma primaria (art. 37-bis, comma 1, lettera c-bis, del TUB) si limita ad affermare che la <i>sub-holding</i> territoriale è sottoposta alla direzione e al coordinamento della capogruppo. Il legislatore primario assegna perciò alla capogruppo l'attributo della direzione e del coordinamento, senza bisogno di specificare la circostanza del "controllo". Ciò fa intendere che nelle intenzioni del legislatore possa tranquillamente ricomprendersi la casistica di una <i>sub-holding</i> controllata dalla capogruppo per via contrattuale tramite la sottoscrizione del contratto di coesione, ma il cui capitale azionario è posseduto dalle banche del sottogruppo. In altre parole, la <i>sub-holding</i> potrebbe nascere per iniziativa delle banche e non della capogruppo, fermi restando i poteri di direzione e</p>		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>coordinamento di quest'ultima e la necessità degli adeguati coordinamenti tecnici per tutti i profili necessari (contrattuali, funzionali ecc.). Lo schema sarebbe analogo a quello in generale immaginato per i rapporti tra capogruppo e banche aderenti: le BCC detengono la maggioranza del capitale della capogruppo, ma sono soggette alla sua direzione e coordinamento.</p> <p>D'altra parte, la relazione che precede la bozza delle Disposizioni afferma la neutralità della disciplina di Vigilanza rispetto alle soluzioni proprietarie utilizzabili per costituire eventuali sottogruppi, con riferimento sia alla partecipazione o meno delle BCC nel capitale della <i>sub-holding</i> sia alla natura della relazione di controllo, partecipativa o contrattuale, della capogruppo sulla <i>sub-holding</i>.</p> <p>Ciò che la presente osservazione vuole evidenziare è che il testo della bozza delle Disposizioni in materia di sottogruppi territoriali può far sorgere il dubbio che questi ultimi possano costituirsi solo per iniziativa della capogruppo e non anche per iniziativa delle banche che hanno sede in un dato territorio. Al fine di eliminare questo dubbio, sarebbe sufficiente che la lettera a) del paragrafo 4 della Sezione II, fosse così scritta: - “una banca costituita in forma di società per azioni soggetta a direzione e coordinamento della capogruppo del gruppo bancario cooperativo”.</p> <p>Analogamente nella Sezione IV, paragrafo 1, ultimo alinea, le parole “Laddove la capogruppo intenda costituire sottogruppi territoriali...” dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: “Qualora siano costituiti sottogruppi territoriali...”.</p> <p>In merito poi alle funzioni della <i>sub-holding</i> indicate nell'ultimo alinea del citato paragrafo 4 della Sezione II, parrebbe opportuno, per motivi di correttezza legati <i>in primis</i> alla vicinanza territoriale, che tra le possibili funzioni svolte da eventuali <i>sub-holding</i> possano essere ricomprese le funzioni di controllo che in altra parte delle Disposizioni (Sezione III, paragrafo 1, punto 1.3) parrebbero venir obbligatoriamente assegnate in regime di esternalizzazione alla Capogruppo.</p>		
<p>4. Sottogruppi territoriali</p> <p>Il gruppo bancario cooperativo può comprendere sottogruppi territoriali composti da:</p> <p>a) una banca costituita in forma di società per azioni (<i>sub-holding</i>), controllata dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo e soggetta a direzione e coordinamento di questa;</p> <p>b) banche di credito cooperativo affiliate al gruppo bancario</p>	<p>Preliminarmente si chiede di chiarire che l'iniziativa di costituzione dei sottogruppi territoriali può avvenire anche ad opera delle banche aderenti e non esclusivamente su iniziativa della capogruppo, come sembrerebbe emergere nella sezione IV, paragrafo 1 (Statuto della capogruppo), che prevede: “laddove la capogruppo intenda costituire sottogruppi territoriali”.</p> <p>Si segnala una non coincidenza tra il</p>	<p>Proposta di modifica</p> <p>a) una banca costituita in forma di società per azioni (<i>sub-holding</i>) controllata dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo e soggetta a direzione e coordinamento di questa della capogruppo del gruppo bancario cooperativo;</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>cooperativo in quanto aderenti dirette al contratto di coesione e soggette, unitamente alla relativa <i>sub-holding</i>, a direzione e coordinamento di una medesima capogruppo; le banche di credito cooperativo appartenenti a un sottogruppo hanno la sede legale in una stessa regione o in regioni limitrofe e rappresentano una quota significativa (almeno il 10 per cento) della somma del totale attivo delle banche di credito cooperativo affiliate;</p> <p>c) eventuali altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla <i>sub-holding</i>.</p> <p>La <i>sub-holding</i> svolge funzioni di supporto della capogruppo per l'attività di indirizzo e monitoraggio delle banche di credito cooperativo del sottogruppo, nel rispetto dei criteri e della metodologia definiti dalla capogruppo per l'intero gruppo. A tal fine, in virtù di accordi con la capogruppo e ferma restando la responsabilità di quest'ultima per l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, la <i>sub-holding</i> trasmette alle banche affiliate del sotto-gruppo le disposizioni impartite dalla capogruppo, ne verifica il rispetto da parte delle affiliate, segnala alla capogruppo eventuali scostamenti e anomalie e può proporre i relativi interventi.</p>	<p>testo proposto e la relazione introduttiva delle disposizioni, in quanto nello stesso si fa riferimento al 10% del totale dell'attivo e, nella relazione, al RWA. (A riguardo, si ritiene che il totale attivo rappresenti una componente di più immediata individuazione).</p> <p>Infine, l'ultimo capoverso del paragrafo, pare limitare eccessivamente i compiti delegabili dalla Capogruppo, comprimendo la libertà organizzativa in materia che dovrebbe essere funzione solo della capacità organizzativa espressa dalla <i>sub-holding</i> stessa. Ciò anche in coerenza con quanto previsto nel Titolo I, sezione IV, paragrafo 2, della Circolare n. 285, per i Gruppi bancari, in base al quale gli statuti delle <i>sub-holding</i>, indicano il ruolo attribuito dalla capogruppo alle medesime "nel coordinamento delle società controllate".</p>	<p>Proposta di modifica</p> <p>La <i>sub-holding</i> svolge funzioni di supporto della capogruppo per l'attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle banche di credito cooperativo del sottogruppo, [...].</p> <p>A tal fine In tale ambito, [...], la <i>sub-holding</i>, tra l'altro, trasmette alle banche aderenti del sottogruppo le disposizioni impartite dalla capogruppo, ne verifica il rispetto da parte delle aderenti, segnala alla capogruppo eventuali scostamenti e anomalie e può proporre i relativi interventi.</p>
<p>5. Gruppo provinciale</p> <p><i>5.1 Capogruppo</i></p> <p>La capogruppo del gruppo provinciale deve possedere le caratteristiche</p>		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>e rispettare i requisiti di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) avere sede legale e direzione generale nella provincia di Trento o in quella di Bolzano e non avere succursali fuori da tale provincia; b) essere costituita in forma di società per azioni o di banca popolare, fermo restando, in tal ultimo caso, il limite massimo di 8 miliardi di attivo a livello consolidato⁴; c) essere autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 TUB; d) avere un capitale detenuto, per oltre il 50 per cento, dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo; e) avere un patrimonio netto di almeno 250 milioni di euro. Il requisito di patrimonio netto deve essere rispettato al momento della costituzione del gruppo provinciale e mantenuto successivamente, sulla base del bilancio d'esercizio o di una situazione contabile attestata dal soggetto incaricato della revisione dei conti. In caso di discesa del patrimonio netto sotto la soglia di 250 milioni, l'autorità competente assegna un termine – di norma non superiore a 12 mesi – per ripristinare la misura minima; f) disporre di strutture operative e assetti organizzativi in grado di: <ul style="list-style-type: none"> i. assicurare l'accesso, anche in via indiretta, delle banche affiliate ai mercati interbancari domestici e internazionali; ii. fornire servizi di natura operativo-contabile mediante i quali le banche affiliate possono effettuare lo scambio e il regolamento di incassi e pagamenti sui sistemi di clearing domestici e internazionali; 		

⁴ Cfr. art. 29, comma 2-bis, TUB e Circ. 285, Parte Terza, Capitolo 4, Sezione II. Si ritiene che l'assunzione del ruolo di capogruppo del gruppo bancario non sia compatibile con la disciplina e lo statuto speciale della banca di credito cooperativo, i quali stabiliscono, fra l'altro, vincoli territoriali all'operatività su base comunale, l'obbligo di operare prevalentemente con i soci e il divieto di controllare banche e società finanziarie.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>iii. intermediare i flussi finanziari e gestire il <i>collateral</i> delle banche affiliate per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria e per l'assolvimento in via indiretta degli obblighi di riserva presso la Banca Centrale;</p> <p>iv. esercitare l'attività di direzione e coordinamento sulle banche affiliate, svolgendo i relativi poteri, controlli e interventi direttamente con le proprie strutture ed eventualmente tramite proprie articolazioni territoriali e, limitatamente a compiti di supporto operativo, società del gruppo. Si ribadisce, anche con riferimento al gruppo provinciale, quanto stabilito nella presente Sezione al par. 2, ultimi due capoversi.</p> <p>5.2. <i>Banche del gruppo</i></p> <p>Possono far parte del gruppo provinciale, oltre alla capogruppo, solo banche aventi sede e operanti esclusivamente in una medesima provincia autonoma (Trento o Bolzano), intendendosi tali quelle che:</p> <p>a) hanno sede legale e direzione generale nella provincia;</p> <p>b) hanno succursali soltanto nel territorio della provincia;</p> <p>c) relativamente alle banche di credito cooperativo del gruppo:</p> <p>i. limitano la competenza territoriale esclusivamente a comuni della provincia;</p> <p>ii. contengono l'operatività fuori provincia entro il 5% del totale delle attività di rischio⁵;</p> <p>iii. riservano la qualità di socio a soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio della provincia.</p>	<p>Le Disposizioni poste in consultazione prevedono requisiti molto stringenti per le banche che possono far parte del gruppo provinciale come l'avere succursali solo nel territorio della provincia e il contenere l'operatività fuori provincia entro il 5% del totale delle attività di rischio.</p> <p>L'applicazione dei principi contenuti nelle Disposizioni di vigilanza alla realtà di Bolzano implica che alcune delle banche aventi sede in quella provincia</p>	

⁵ Ai fini del rispetto del limite del 5% per l'operatività fuori provincia, si applicano le definizioni, i criteri e le esenzioni previsti dalle disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo in materia di operatività fuori della zona di competenza territoriale (cfr. Circolare n. 229 del 21.4.1999 e successivi aggiornamenti, Titolo VII, Capitolo 1).

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>Per quanto non diversamente previsto nel presente paragrafo, si applicano le disposizioni dei parr. da 1 a 3 della presente Sezione.</p>	<p>sarebbero costrette a dismettere attività e succursali nel frattempo avviate fuori della provincia di Bolzano. Nel ribadire le perplessità circa gli effetti della soluzione individuata si rinvia integralmente a quanto in proposito commentato dalla Federazione Raiffeisen dell'Alto Adige nel <i>position paper</i> di risposta a questa consultazione.</p>	

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p style="text-align: center;"><i>SEZIONE III</i></p> <p style="text-align: center;">CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO</p> <p>1. Contenuto minimo del contratto di coesione</p> <p>Con il contratto di coesione le banche di credito cooperativo aderiscono al gruppo bancario cooperativo e <i>accettano</i> di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa; la capogruppo assume verso le banche affiliate i doveri e le responsabilità connessi al proprio ruolo di direzione strategica e operativa del gruppo e di interlocutore dell'autorità di vigilanza.</p> <p>In conformità dell'articolo 37-<i>bis</i> del TUB, l'adesione al contratto di coesione e, quindi, l'appartenenza al gruppo bancario cooperativo non pregiudicano il perseguimento delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.</p> <p>Nel contratto di coesione è data concreta attuazione al principio di proporzionalità dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo rispetto alla rischiosità delle banche aderenti, stabilito dall'art. 37-<i>bis</i> del TUB, attraverso l'adozione di un sistema di indicatori di “<i>early warning</i>” e la stretta correlazione dell'azione di controllo, intervento e sanzione della capogruppo all'andamento di tali indicatori (oltre che alle risultanze della complessiva attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere).</p> <p><i>(Inserimento)</i></p> <p>Il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano – per i profili rilevanti sul piano prudenziale e di</p>	<p>Nel richiamare quanto riportato nel <i>position paper</i> e nel relativo <i>executive</i></p>	<p><i>Proposta di modifica/integrazione (si veda Inserimento) al paragrafo segnalato</i></p> <p>La previsione normativa per cui l'azione della Capogruppo - fermi</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>vigilanza – almeno le seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il governo societario del gruppo e delle sue componenti – ivi compresi i processi di nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate - i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l’unitarietà ed efficacia dei sistemi di gestione e controllo a livello consolidato (cfr. <i>infra</i> parr. da 1.1 a 1.3); — le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4); — il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti (cfr. par. 1.5); — il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate (cfr. par. 1.6); — le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto, ivi inclusa l’esclusione dal gruppo (cfr. par. 1.7); 	<p><i>summary</i>, si ritiene che le Disposizioni debbano qui ribadire - trasversalmente anche per tutte le sezioni successive – poteri il cui esercizio è maggiormente correlato al principio <i>risk based</i>.</p> <p>Contrariamente alla normativa primaria, le Disposizioni poste in consultazione, sembrerebbero riservare alle sole azioni (della capogruppo) di controllo, intervento e sanzione, l’applicazione del principio di proporzionalità che invece, l’articolo 37-<i>bis</i>, comma 3, del TUB, prevede in generale con riferimento a tutti i poteri di direzione e coordinamento (indirizzi strategici e obiettivi operativi) della capogruppo rispetto alla rischiosità delle banche aderenti.</p> <p>A tal riguardo, avendo presente le necessità di conduzione unitaria del Gruppo e dei connessi obblighi di natura regolamentare e prudenziale, se ne propone una declinazione (cfr. proposta di modifica) connessa “all’esercizio” di tali poteri.</p>	<p>restando i poteri di indirizzo e coordinamento che la normativa di vigilanza le attribuisce - debba essere esercitata e modulata secondo criteri di proporzionalità in relazione alle diverse classi di rischiosità delle banche aderenti, è funzionale all’esercizio efficace ed efficiente di detti poteri, specie in un contesto di elevata numerosità di soggetti sottoposti al controllo della stessa.</p> <p>Il contratto di coesione indica, pertanto, i poteri della capogruppo sulle banche aderenti esercitati, laddove consentito, sulla base della rischiosità delle banche aderenti. Gli stessi riguardano - per i profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza - almeno le seguenti aree: [...].</p> <p><i>(Proposta alternativa)</i> Qualora non accolta la proposta di cui sopra, relativa ad una declinazione generale dell’esercizio dei poteri della capogruppo proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, subordinatamente si richiede che detto principio venga specificato in calce a ciascun paragrafo, ove possibile, e comunque nei paragrafi della Sezione III delle Disposizioni in consultazione, n. 1.2,</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>— i doveri e le responsabilità della capogruppo, nonché criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune (cfr. par. 1.8).</p> <p>Per ciascuna delle menzionate aree, si indicano, nei paragrafi successivi, le prerogative e responsabilità della capogruppo che devono trovare riscontro nel contratto di coesione. Per gli aspetti non disciplinati per finalità prudenziali, è salva l'autonomia contrattuale delle banche aderenti da esercitarsi nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalle presenti disposizioni.</p>	<p>Si propone di rendere il riferimento ai “doveri e le responsabilità della capogruppo”, in capoverso autonomo da quello dei “poteri della capogruppo sulle banche affiliate”.</p> <p>Si veda quanto precisato sul principio <i>risk-based</i>.</p>	<p>1.6, 1.8 relativamente ai criteri di compensazione, e al paragrafo 2, (segnatamente nei termini indicati in corrispondenza del citato paragrafo). La precisazione da inserire nei menzionati paragrafi potrebbe essere la seguente: “I poteri della capogruppo previsti dal presente paragrafo sono esercitati in proporzione alla rischiosità delle banche aderenti.”</p> <p><i>Proposta di modifica</i> Il contratto disciplina altresì i doveri e le responsabilità della capogruppo, nonché criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune (cfr. par. 1.8).</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>Per l'esercizio dei relativi poteri, la capogruppo emana disposizioni a carattere vincolante nei confronti delle banche affiliate e delle altre società del gruppo bancario, ne verifica il rispetto da parte delle banche affiliate, dispone di strumenti di intervento adeguati a ripristinare la conformità alle proprie disposizioni e a dare esecuzione alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo.</p> <p>Le disposizioni a carattere vincolante sono emanate dagli organi della capogruppo con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, nonché dall'alta direzione della capogruppo, e sono indirizzate ai corrispondenti organi e funzioni delle banche affiliate.</p> <p>L'efficacia delle disposizioni della capogruppo e degli obblighi derivanti dal contratto di coesione è rafforzata dalle misure sanzionatorie attivabili dalla capogruppo, graduate in relazione alla gravità delle violazioni.</p> <p>Il contratto di coesione prevede, inoltre, la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate, disciplinandola nell'ambito del medesimo contratto o facendo rinvio a un atto separato che costituisce però parte integrante del contratto di coesione. La partecipazione all'accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l'adesione al contratto di coesione e, quindi, al gruppo bancario cooperativo (cfr. par. 2).</p> <p>Il contratto di coesione indica i criteri e le condizioni di adesione, diniego dell'adesione e recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e delle singole banche affiliate e ai principi di non discriminazione e solidarietà stabiliti dalla legge; l'efficacia delle decisioni concernenti l'entrata nel gruppo o l'uscita dal gruppo è subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente (cfr. par. 3).</p>	<p>Si veda principio <i>risk based</i></p> <p>La previsione non sembra tener conto della circostanza – chiara nella norma primaria – che vede le banche aderenti soggetti con propria personalità giuridica e quindi distinti dalla capogruppo.</p> <p>Peraltro, anche gli orientamenti sull'organizzazione interna emanati dall'ABE nel settembre 2011 ribadiscono, con riferimento al sistema dei controlli nei gruppi vigilati, la responsabilità in capo agli organi amministrativi delle banche aderenti in ordine alla verifica che le decisioni e le prassi adottate a livello consolidato non siano di ostacolo alla sana e prudente gestione aziendale, alla solidità finanziaria e agli interessi dei soci.</p> <p>L'invio diretto da parte degli organi e funzioni della capogruppo ai corrispondenti organi di governo e a funzioni delle aderenti sembra invece presupporre un rapporto fra capogruppo e rete e non fra soggetti autonomi.</p> <p>A tale riguardo si osserva peraltro che la declinazione di tali poteri nelle</p>	<p>Proposta di integrazione Per l'esercizio dei relativi poteri, la capogruppo emana disposizioni a carattere vincolante nei confronti delle banche aderenti, tenendo conto della rischiosità delle stesse e delle altre società del gruppo bancario [...].</p> <p>Richiesta di soppressione o stretto allineamento della prescrizione alle linee guida del CEBS.</p> <p>In caso di non soppressione, proposta di modifica [...] alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo. In particolare, il contratto prevede la possibilità che l'alta direzione della capogruppo possa impartire istruzioni alle corrispondenti funzioni delle banche componenti il Gruppo. Le disposizioni a carattere vincolante sono emanate dagli organi della capogruppo con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, nonché dall'alta direzione della capogruppo, e sono indirizzate ai corrispondenti organi e funzioni delle banche affiliate.</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
	<p>Disposizioni (compresi tra quelli di cui all'art. 10 del CRR relativo al riconoscimento dell'ente ai fini della vigilanza consolidata), non parrebbe del tutto coerente con le linee-guida del CEBS del 18/11/2010 in relazione all'art. 3 della direttiva 2006/48/CE, che non sembrano riferirsi agli organi di amministrazione e controllo.</p>	
<p><i>1.1 Governo societario</i></p> <p>Il contratto di coesione prevede che la capogruppo emani disposizioni concernenti gli assetti di governo societario delle componenti del gruppo, con l'obiettivo di assicurare sistemi di gestione e controllo unitari del gruppo ed efficaci a livello consolidato, tenendo conto degli assetti organizzativi e dei modelli di amministrazione e controllo adottati dalle banche affiliate. A tali fini, la capogruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — determina le modalità di collegamento tra gli organi delle società del gruppo con quelli della capogruppo, con particolare riguardo allo stretto raccordo degli organi con funzione di controllo; — può prevedere in statuto che una quota predefinita (comunque non superiore alla metà) degli organi della capogruppo sia riservata a esponenti delle banche affiliate e, in tale caso, deve essere previsto che questi siano prescelti tra gli esponenti delle banche classificate come meno rischiose secondo il sistema adottato dal gruppo a fini di controllo e intervento sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4)⁶. A tal fine, la capogruppo stabilisce requisiti degli esponenti aziendali volti a premiare il merito, avendo riguardo alle capacità dimostrate e ai risultati conseguiti nell'amministrazione delle banche del gruppo; 	<p>Con riguardo alla materia del Governo societario della capogruppo e, specificamente alla norma in esame, la disposizione non appare coerente con gli obiettivi assegnati dal Legislatore della riforma alla normativa secondaria. Più nel dettaglio, tale previsione non sembra trovare riscontro nel Testo Unico laddove il comma 7-bis dell'art. 37-bis</p>	<p><i>In via preliminare, si propone la soppressione della norma</i> Nell'ipotesi in cui si intenda mantenere tale previsione, sembrerebbe maggiormente coerente con la <i>ratio</i> sottesa alla stessa, stabilire che, la "quota riservata" non sia inferiore ai due terzi (o, in subordine, alla metà più uno) dei</p>

⁶ Resta fermo che un simile meccanismo non deve pregiudicare l'esistenza di una situazione di controllo della capogruppo sulle banche affiliate come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 37-bis, comma 1, lett. a), TUB.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
	<p>stabilisce, più limitatamente, che le disposizioni disciplinino i “requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo”, di cui i citati profili di <i>Governance</i> non si ritiene facciano parte. Fermo che tale disposizione introduce una mera facoltà statutaria, si ritiene comunque che la previsione in oggetto prefiguri una limitazione ingiustificata delle facoltà degli azionisti che, salvo errore, non si ritiene abbia riscontro in analoghe previsioni relative a banche o a gruppi bancari.</p> <p>L’obiettivo, condivisibile, sotteso alla previsione, vale a dire di assicurare la presenza nel <i>board</i> di una adeguata componente indipendente sembra peraltro assicurato dalle vigenti norme sul governo societario le quali stabiliscono che almeno un quarto dei componenti dell’organo con funzione di supervisione strategica devono possedere i requisiti di indipendenza.</p> <p>Altro profilo critico della previsione è quello che gli esponenti facenti capo alla “quota” delle banche aderenti andrebbero scelti tra quelli delle banche meno rischiose. In merito, si ritiene che a dover guidare la scelta degli esponenti da eleggere dovrebbero essere in primo luogo, criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico, quali i requisiti di professionalità, onorabilità e</p>	<p>componenti.</p> <p>In ogni caso, per le ragioni esposte, andrebbe soppressa la previsione “scelti tra quelli delle banche meno rischiose”.</p> <p><i>Di seguito una possibile formulazione della stessa</i></p> <p>“— può prevedere in statuto che una quota predefinita (comunque non superiore alla metà ai due terzi o, in subordine, alla metà più uno dei componenti) degli organi della capogruppo, sia riservata a esponenti delle banche aderenti (6)”.</p> <p>Sempre in subordine e qualora si ritenesse di dover far salvo il principio che gli amministratori della capogruppo debbano essere scelti tra “<i>esponenti delle banche classificate come meno rischiose secondo il sistema adottato dal gruppo</i>” si propone la seguente riformulazione dell’alinea, dal carattere meramente indicativo (e non prescrittivo come quello non condiviso).</p> <p>— può prevedere in statuto che una quota (.....cfr. precedenti proposte di modifica) degli organi della capogruppo sia riservata a esponenti delle banche aderenti. A tal fine, la</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>— definisce modalità, strumenti e criteri uniformi del processo di autovalutazione degli organi sociali delle banche affiliate, con l’obiettivo di conseguire standard di qualità degli organi sociali elevati e omogenei, ferma restando la responsabilità degli organi di ciascuna società per la correttezza e completezza dell’autovalutazione condotta;</p> <p>— esamina la regolarità e completezza dei verbali di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali delle banche affiliate stabiliti ai sensi dell’art. 26 del TUB, ne cura la trasmissione all’autorità di vigilanza unitamente a una propria valutazione, sollecita, se necessario, la decadenza e sostituzione dei componenti che non rispettano i requisiti previsti da disposizioni regolamentari o da provvedimenti dall’autorità di vigilanza; in caso di inerzia degli organi aziendali competenti, esercita i poteri attribuiti dal contratto di coesione alla capogruppo in materia di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate;</p>	<p>indipendenza, nonché quelli di competenza e correttezza richiesti dal novellato art. 26 del TUB.</p> <p>La disposizione, oltre a creare una “presunzione di responsabilità” in capo al soggetto per la situazione di rischio della banca di cui lo stesso è esponente, determina incertezza sulla stabilità degli organi, e rimette l’astratta candidabilità dell’esponente a una valutazione (del rischio) in definitiva di pertinenza della stessa società che dovrebbe amministrare.</p> <p>Infine, la norma andrebbe resa coerente con i diversi modelli di amministrazione e controllo possibili.</p>	<p>capogruppo può stabilire requisiti degli esponenti aziendali volti a premiare il merito (i.e. capacità dimostrate e ai risultati conseguiti nell’amministrazione delle banche del gruppo) utilizzando – a tali fini – tutte le informazioni di carattere oggettivo disponibili (i.e. sistema di classificazione del rischio banca (cfr. par. 1.4), esiti di accertamenti ispettivi, ecc.).</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>— definisce una politica di remunerazione del gruppo coerente con il carattere cooperativo del gruppo e con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo.</p>		
<p><i>(1.2 Nomina degli organi delle banche aderenti e governo societario)</i></p> <p>Box 2. Considerazioni generali</p> <p>La disciplina immaginata per la nomina degli Organi delle Banche aderenti presenta, ad avviso della scrivente, diversi profili di non coerenza con la normativa primaria. Infatti, le Disposizioni in consultazione finiscono - per ragioni di natura strettamente connessa al rispetto dei principi contabili di riferimento - per attribuire alla capogruppo poteri nel processo di nomina degli organi delle Banche aderenti che non sembrano trovare un solido fondamento nella normativa primaria, comprimendo i diritti dei soci delle banche aderenti e degli stessi soggetti eletti i quali - pur in possesso dei requisiti di legge per ricoprire incarichi negli organi sociali delle banche - possono essere revocati per motivazioni estranee alle previsioni di legge.</p> <p>Ciò premesso, si evidenzia che il comma 3 dell'articolo 33 del D.Lgs. 385/93 prevede che: “la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3”.</p> <p>In sostanza, si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il meccanismo di consultazione anticipata - rispetto al numero medio di CdA in rinnovo annualmente nell'ambito delle BCC-CR- introduce elementi di complessità gestionale apparentemente non adeguatamente tenuti in considerazione. Inoltre, il meccanismo ipotizzato punta sulla “consultazione preventiva” della Capogruppo che appare - peraltro - poco compatibile con i poteri attribuiti dalla norma (nomina, revoca, ecc.). <p>Il meccanismo appare poco coerente con il principio “risk based”. La previsione per la quale: <i>“Per favorire l’efficace ed efficiente esercizio delle prerogative della capogruppo, il contratto di coesione può consentire che la capogruppo, a propria discrezione e ferma restando la propria responsabilità per il corretto esercizio dei propri poteri, disponga semplificazioni del procedimento di nomina degli esponenti in singole banche affiliate”</i>, appare una troppo timida o non chiara esplicitazione di detto principio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si comprende né la ragione né il fondamento normativo della previsione (contenuta nella nota 7 delle Disposizioni poste in consultazione) di requisiti diversi e più stringenti di quelli stabiliti dall'articolo 26 del D.Lgs. 385/93. Se il legislatore primario ha ritenuto che tali requisiti sono sufficienti per divenire componente di organi di amministrazione e controllo di banche o di gruppi, non si vede per quali ragioni i requisiti di esponenti di un gruppo bancario cooperativo e delle banche a questo aderenti debbano essere “diversi e più stringenti” di quelli definiti dal legislatore primario; • le Disposizioni in consultazione prevedono altresì che la capogruppo possa revocare la nomina degli organi sociali delle banche aderenti qualora ritenga che 		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>gli stessi sono “inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca”. La previsione introduce di fatto ulteriori e diversi requisiti per la nomina delle cariche sociali rispetto all’articolo 26 del D.Lgs. 385/93 andando, quindi, a limitare la capacità di agire dei soggetti che, pur in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 26 del D.Lgs. 385/93, si vedrebbero revocare la nomina dalla capogruppo sulla base di poteri conferiti da una previsione secondaria che, ad avviso della scrivente, non ha alcun riferimento normativo. Inoltre, la previsione è potenzialmente idonea a consentire alla capogruppo di “scegliere” gli amministratori delle banche aderenti in ragione di un giudizio sugli stessi che può farsi in palese conflitto di interessi e generare un contenzioso di non facile soluzione. Inoltre, ancorare il giudizio della capogruppo alla inadeguatezza degli esponenti aziendali rispetto alle esigenze di unitarietà della <i>governance</i> e di efficacia di direzione e coordinamento della capogruppo, appare in grado, in fatto, di eliminare l’obbligo di motivazione della capogruppo, attesa l’estrema soggettività di un simile giudizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • altri profili presentano aspetti di analoga criticità. Ad esempio, la consultazione preventiva dovrebbe essere espressamente esclusa per la cooptazione, quantomeno ove non incida sulla maggioranza su cui si è espressa favorevolmente la capogruppo, così come appare ingiustificato che, in caso di revoca e nelle medesime circostanze, la capogruppo indichi immediatamente la persona da nominare. <p>Da ultimo si segnala che la previsione per la quale la Capogruppo: <i>“esamina la regolarità e completezza dei verbali di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali delle banche affiliate stabiliti ai sensi dell’art. 26 del TUB, ne cura la trasmissione all’autorità di vigilanza unitamente a una propria valutazione”</i>, appare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di non facile e impropriamente onerosa applicazione; • poco coerente con gli autonomi obblighi dei soggetti giuridici cui è riferita; • implicita nel preventivo gradimento espresso sul singolo nominativo (e quindi ultronea in quanto basata su analoga documentazione); • coerente, nei gruppi ordinari, con gli obblighi derivanti da una nomina diretta della capogruppo. Il trasferimento ad essa degli obblighi di verifica anche relativamente a soggetti non da questa designati, lascia intendere una “strutturale” compressione dei diritti dei soci delle BCC. <p>Si propone di seguito una possibile nuova versione dei paragrafi n. 1.1 (relativo al governo societario) e n. 1.2 (relativo alla nomina delle organi delle banche aderenti o banche aderenti come suggerito nelle altre proposte di modifica).</p> <p>1.1. Governo societario</p> <p>Il contratto di coesione prevede che la capogruppo emani disposizioni concernenti gli assetti di governo societario delle componenti del gruppo, con l’obiettivo di assicurare sistemi di gestione e controllo unitari del gruppo ed efficaci a livello consolidato, tenendo conto degli assetti organizzativi e dei modelli di amministrazione e controllo adottati dalle controllate. A tali fini, la capogruppo:</p> <p>— determina le modalità di collegamento tra gli organi delle società del gruppo con quelli della capogruppo, con particolare riguardo allo stretto raccordo</p>		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>degli organi con funzione di controllo;</p> <p>— definisce modalità, strumenti e criteri uniformi del processo di autovalutazione degli organi sociali delle banche aderenti, con l’obiettivo di conseguire standard di qualità degli organi sociali elevati e omogenei, ferma restando la responsabilità degli organi di ciascuna società per la correttezza e completezza dell’autovalutazione condotta;</p> <p>— si riserva di esaminare la regolarità e completezza dei verbali di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali delle banche aderenti stabiliti ai sensi dell’art. 26 del TUB (fatti salvi quelli di propria nomina), e sollecita, se necessario, la decadenza e sostituzione dei componenti che non rispettano i requisiti previsti da disposizioni regolamentari o da provvedimenti dall’Autorità di vigilanza; in caso di inerzia degli organi aziendali competenti, esercita i poteri attribuiti dal contratto di coesione alla capogruppo in materia di nomina e revoca dei componenti degli organi delle banche aderenti.</p> <p><i>1.2. Nomina degli organi delle banche aderenti</i></p> <p>I casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca – anche <i>extra</i>-assembleare - degli organi delle banche aderenti sono individuati nel contratto di coesione (e negli statuti delle banche aderenti, cfr. Sezione IV) ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all’assemblea dei soci.</p> <p>La capogruppo definisce le linee guida dei regolamenti elettorali e assembleari delle Banche aderenti e approva preventivamente tali regolamenti o ne chiede la modifica, nei tempi utili per la sottoposizione degli stessi all’assemblea ordinaria di ogni Banca aderente. I regolamenti elettorali e assembleari devono stabilire, fermo il rispetto delle Disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche: a) i requisiti dei candidati agli Organi delle Banche aderenti secondo principi di proporzionalità rispetto alla dimensione e alle caratteristiche del territorio di competenza di ogni Banca; b) le procedure che consentono alla capogruppo di esprimere un gradimento preventivo (nei casi stabiliti) o un eventuale veto sulle candidature tenendo conto dell’attività di direzione e coordinamento della stessa, nonché dell’idoneità ad assicurare la sana e prudente gestione della banca.</p> <p>La capogruppo può inoltre richiedere alle Banche aderenti l’introduzione di specifiche clausole statutarie che stabiliscano il numero dei componenti dell’Organo amministrativo, la nomina assembleare del Presidente del Consiglio di amministrazione e la designazione diretta del Presidente del Collegio sindacale.</p> <p>La capogruppo, tenendo conto di criteri di rischiosità delle Banche aderenti, può indicare - in una fase anteriore alla presentazione delle candidature in assemblea o da parte dell’organo amministrativo - le banche rispetto alle quali intende attivare il processo che consente alla stessa di esprimere il gradimento preventivo sui candidati da proporre. In tali casi il processo previsto dai Regolamenti elettorali deve consentire alla capogruppo di nominare almeno la maggioranza dei componenti degli Organi.</p> <p>Nei casi sopra richiamati, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli</p>		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>organi delle banche aderenti, fino alla maggioranza degli stessi. In caso di sostituzione, la capogruppo indica direttamente la persona da eleggere al posto del componente cessato. Sulla richiesta della capogruppo, gli organi competenti della banca aderente provvedono nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto nel contratto; qualora tale termine trascorra senza esito, la capogruppo procede direttamente alla nomina e ne dà notizia all’Autorità di vigilanza informando sui motivi per i quali ha richiesto la revoca o la sostituzione.</p> <p>La facoltà di esprimere il gradimento e il veto sulle candidature, nonché i poteri di revoca e sostituzione, è esercitabile, di norma, nei confronti di ogni Banca aderente, indipendentemente dalla sua rischiosità e fermo l’obbligo di motivazione previsto dalla legge [Cfr. art. 37-bis, comma 3, lett. b), n. 2, TUB].</p>		
<p>1.2 Nomina degli organi delle banche affiliate</p> <p>I casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate sono individuati nel contratto di coesione (e negli statuti delle banche, cfr. Sezione IV) ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all’assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della <i>governance</i> del gruppo o di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inadeguati ad assicurare la sana e prudente gestione della banca. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi.</p> <p>A tali fini, la capogruppo definisce regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate con cui:</p> <p>sono stabiliti requisiti degli esponenti aziendali volti ad assicurare standard elevati e omogenei di reputazione, competenza e indipendenza ⁷, volti anche a premiare il merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale;</p> <p>si prevede una fase di consultazione della capogruppo sui candidati per gli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate,</p>	<p>Si richiamano le considerazioni sopra formulate.</p>	<p>Vedi proposte di modifica rappresentate nel box n. 2 dedicato</p>

⁷ ~~Tali requisiti sono diversi e più stringenti rispetto a quelli stabiliti ai sensi dell’art. 26 del TUB.~~

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>da svolgere con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione dell'organo competente alla nomina ⁸;</p> <p>si assicura che gli organi sociali eletti dall'assemblea dei soci (o altro organo competente) della banca affiliata siano composti in maggioranza da soggetti su cui la capogruppo si è espressa favorevolmente nella precedente fase di consultazione;</p> <p>nell'eventualità che, in esito alle fasi b) e c), il numero di candidati valutati favorevolmente dalla capogruppo sia insufficiente per la formazione di organi completi e regolarmente funzionanti, si attribuisce esclusivamente alla capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e/o di nominare, per via extra-assembleare ⁹, i componenti mancanti, fino a raggiungere (insieme ai candidati su cui la capogruppo ha eventualmente espresso parere favorevole) la maggioranza dei componenti dell'organo.</p> <p>Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo anche la facoltà di revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo di una banca affiliata, motivandone l'esercizio avendo riguardo alle esigenze di unitarietà del sistema di gestione e controllo del gruppo, all'effettivo esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, alla sana e prudente gestione della banca affiliata e del gruppo bancario; ove sia necessaria la sostituzione del componente revocato, la capogruppo indica la persona da eleggere al posto del componente cessato. Sulla richiesta della capogruppo, gli organi competenti della banca affiliata provvedono nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto nel contratto; qualora tale termine trascorra senza che si sia provveduto, la capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'autorità di vigilanza informando sui motivi per i quali ha richiesto la revoca o la sostituzione.</p> <p>Per favorire l'efficace ed efficiente esercizio delle prerogative della</p>		

⁸ La consultazione della capogruppo deve essere prevista sia in caso di rinnovo totale degli organi sia in caso di rinnovo parziale e, ove ammessa, anche nel caso dell'integrazione per cooptazione.

⁹ Cfr. combinato disposto dell'art. 33, comma 3, e dell'art. 37-bis, comma 3, lett. b), n. 2, del TUB.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>capogruppo, il contratto di coesione può consentire che la capogruppo, a propria discrezione e ferma restando la propria responsabilità per il corretto esercizio dei propri poteri, disponga semplificazioni del procedimento di nomina degli esponenti in singole banche affiliate.</p> <p>Anche quando il contratto di coesione contempra la semplificazione del procedimento di nomina sopra indicata, resta fermo che le espressioni di parere e i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo restando l'obbligo di motivazione previsto dalla legge¹⁰.</p>		
<p><i>(1.3 Controlli interni e sistemi informativi – considerazioni generali)</i></p> <p>BOX 3. CONSIDERAZIONI SU CONTROLLI INTERNI E SISTEMI INFORMATIVI.</p> <p>Posto che in linea generale non appare condivisibile la previsione di vincoli normativi che incidono su soluzioni organizzative e di processo la cui definizione, nell'ambito del disegno del modello di funzionamento del gruppo non può che spettare alla capogruppo, in coerenza con le responsabilità alla stessa attribuite dal quadro regolamentare riguardanti, tra l'altro, la messa in opera di un adeguato, affidabile, efficiente ed efficace sistema dei controlli interni, Non appare, in particolare, condivisibile la previsione di vincoli al modello ultronei rispetto alla disciplina di vigilanza generalmente applicabile.</p> <p>Si osserva infatti che le Disposizioni obbligano all'esternalizzazione integrale delle funzioni aziendali di controllo presso la capogruppo, differenziandosi come in altri profili dalle Disposizioni di vigilanza in materia di gruppi su base partecipativa. Inoltre, la soluzione prevista, non sembra, in linea astratta, particolarmente efficace come del resto prospettato nella stessa circolare n. 285 dove si legge: “nell'ambito dei gruppi bancari, in caso di accentramento, in tutto o in parte, delle funzioni di controllo mediante esternalizzazione delle stesse dalle società controllate alla capogruppo, occorre descrivere i presidi adottati per evitare l'introduzione di elementi di fragilità connessi con la minore vicinanza delle funzioni aziendali di controllo ai punti operativi che generano i rischi”.</p> <p>Con riguardo a tale ultimo riferimento, in particolare, appare potenzialmente critica - in ordine al perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e affidabilità nel continuo del sistema dei controlli interni in capo alle singole banche e al gruppo nel suo complesso – l'obbligata esternalizzazione dei controlli di II livello, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità operativa della singola azienda, peraltro esclusivamente nei confronti della capogruppo (e non anche verso altre entità del gruppo quali, ad esempio, la sub holding territorialmente competente o strutture all'uopo costituite nell'ambito del gruppo).</p> <p>Ugualmente ultroneo rispetto al profilo di responsabilità attribuito alla singola aderente e alla capogruppo, appare l'obbligo di esternalizzazione dei controlli di 3° livello.</p>		

¹⁰ Cfr. art. 37-bis, comma 3, lett. b), n. 2, TUB.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p><i>1.3 Controlli interni e sistemi informativi</i></p> <p>Per l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e la predisposizione di efficaci sistemi di controllo, il contratto di coesione prevede che la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di <i>Risk Appetite Framework</i> (RAF), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari (Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione V). Prevede, altresì, che la capogruppo emani disposizioni volte ad assicurare l'allineamento di ciascuna banca affiliata rispetto al RAF, alle strategie e agli obiettivi operativi definiti per il gruppo, con l'obiettivo di esercitare un effettivo controllo sulle strategie del gruppo nel suo complesso e sulla coerenza delle scelte delle sue singole componenti rispetto alle strategie e agli obiettivi del gruppo.</p> <p>Al fine di assicurare l'unità del controllo strategico, gestionale e tecnico-operativo sul gruppo nel suo insieme e l'equilibrio gestionale delle singole banche affiliate, la capogruppo definisce le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicura la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo.</p> <p>A tali fini, il contratto di coesione prevede che la capogruppo: svolga in regime di esternalizzazione le funzioni di controllo interno per le banche affiliate¹¹, fatta salva la possibilità di mantenere strutture di supporto operativo presso le banche affiliate di maggiore dimensione e dotate di</p>	<p>L'esternalizzazione delle funzioni di controllo (alla e da parte della capogruppo e delle banche aderenti) dovrebbe costituire una facoltà (non un</p>	<p>Proposta di modifica Si chiede la modifica del primo alinea del terzo capoverso, del punto 1.3 "Controlli interni e sistemi</p>

¹¹ Con riferimento, invece, all'eventuale esternalizzazione di funzioni di controllo a soggetti esterni al gruppo bancario, si rammenta che le disposizioni di vigilanza applicabili alla generalità delle banche la consentono soltanto da parte di intermediari classificati, a fini SREP, come "minori" (cfr. Circ. n. 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione IV, par. 2), intendendosi tali, nel caso dei gruppi bancari, quelli aventi un totale attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro a livello consolidato (cfr. Circ. 269, Parte Prima, Sezione 1, Capitolo 1, par. 1.5 e Circ. 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1).

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>adeguati assetti organizzativi. In ogni caso, i referenti o responsabili per le funzioni di controllo delle banche affiliate riportano, oltre che agli organi della banca affiliata, anche alle corrispondenti funzioni della capogruppo;</p>	<p>obbligo) disciplinata non diversamente da quanto stabilito dalla vigente normativa di vigilanza per i gruppi bancari.</p> <p>La definizione, infatti, delle soluzioni organizzative atte ad assicurare l'effettività e l'integrazione dei controlli all'interno del gruppo non può che essere realizzata sulla base di un'adeguata valutazione dei costi, dei benefici e dei rischi delle diverse soluzioni configurabili, determinati in una logica di gruppo e periodicamente aggiornati in funzione dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare, nonché dell'esperienza e delle evidenze maturate.</p>	<p>informativi”, configurando il ruolo della capogruppo in caso di eventuale esternalizzazione, laddove ritenuto opportuno nella logica a latere citata, delle funzioni di controllo alla stessa o ad altre componenti del gruppo; nonché evidenziando le modalità di riconduzione unitaria dell'operato delle funzioni di controllo interno del gruppo. Le modifiche proposte, tengono conto anche dell'eventuale mantenimento presso le aderenti delle funzioni di controllo, ferma la necessaria riconduzione funzionale delle stesse alle pertinenti funzioni e organismi centrali.</p> <p>- definisca le politiche e strategie perseguite in materia di controlli interni, i riferimenti metodologici comuni, i principi, le regole e i criteri che presiedono alle scelte organizzative in materia di funzioni di controllo e di eventuale esternalizzazione delle stesse da parte delle componenti il Gruppo, ivi inclusi (i) i criteri di rilevanza sulla cui base debbano eventualmente essere nominati referenti interni per le funzioni di controllo esternalizzate, (ii) i criteri di individuazione delle strutture di supporto operativo presso le esternalizzanti; le procedure formalizzate di coordinamento e</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>- definisca regole e criteri di svolgimento dell'attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all'esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d'interesse. In particolare, le disposizioni della capogruppo devono coprire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'intero processo di concessione del credito e la gestione del relativo rischio (misurazione del rischio, istruttoria, erogazione, valutazione delle garanzie anche immobiliari, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, politica degli accantonamenti, valutazione e 		<p>raccordo funzionale - in una logica unitaria - delle funzioni di controllo di tutte le componenti del gruppo, comunque costituite. In ogni caso, i referenti o responsabili per le funzioni di controllo delle aderenti riportano, oltre che agli organi aziendali, anche alle corrispondenti funzioni della capogruppo; le strutture di supporto operativo eventualmente individuate presso l'esternalizzante sono collocate in dipendenza funzionale alla funzione di controllo esternalizzata;</p> <p>Si segnala, inoltre, un possibile refuso nel riferimento normativo contenuto nella nota 11.</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>gestione delle esposizioni deteriorate);</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'attività e l'organizzazione dell'area finanza, con particolare riferimento a: la politica di <i>funding</i> del gruppo e la ripartizione delle diverse forme di provvista fra la capogruppo e le banche affiliate avendo riguardo alle forme tecniche e alle scadenze degli strumenti di raccolta; le politiche di gestione del rischio di liquidità e la gestione accentrata della liquidità delle componenti del gruppo; le politiche e procedure volte a identificare, misurare e gestire tutte le fonti di esposizione a rischi di mercato e i relativi effetti; l'operatività in derivati, in cambi, in prodotti finanziari complessi (nel rispetto delle specifiche disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo); ○ le strategie di investimento partecipativo e immobiliare, in coerenza con il RAF di gruppo, la misurazione e gestione dei rischi connessi e i compiti delle funzioni di controllo per la verifica del rispetto delle politiche interne. Spettano esclusivamente alla capogruppo le decisioni concernenti gli investimenti partecipativi di maggiore rilevanza (come definiti dalle disposizioni di vigilanza per le banche – cfr. Circ. 285 p. Terza, Cap. 1, Sez. VII) e, in ogni caso, quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione o la preventiva comunicazione all'autorità di vigilanza; ○ le soluzioni organizzative e di governo societario a presidio dei conflitti d'interesse, con particolare riferimento all'assunzione di attività di rischio e alle altre operazioni con soggetti collegati (ivi incluse le operazioni rilevanti per l'art. 136 TUB), all'assunzione e gestione di partecipazioni, all'acquisizione e gestione di immobili. 		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>1.4 Attività di controllo e interventi</p> <p>Il contratto di coesione prevede e disciplina il quadro generale – da dettagliare in regolamenti attuativi della capogruppo – dei controlli della capogruppo sull’organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Tali controlli costituiscono parte integrante del processo di definizione e implementazione del <i>RAF</i> e del sistema dei controlli interni del gruppo.</p> <p>L’attività di controllo è basata su un sistema di indicatori di “<i>early warning</i>” che consente di verificare il rispetto delle disposizioni emanate dalla capogruppo, classificare il livello di rischio delle banche affiliate, fornire gli elementi istruttori a supporto degli interventi e delle misure sanzionatorie attivabili dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione, attivare tempestivamente le appropriate misure di sostegno intra-gruppo previste dall’accordo di garanzia (cfr. par. 2 in questa Sezione). Gli indicatori di <i>early warning</i> riguardano almeno le seguenti aree: fondi propri, rischio di credito, redditività, liquidità e raccolta.</p> <p>L’attività di controllo, intervento e sanzione della capogruppo sulle banche affiliate è strettamente correlata all’andamento degli indicatori di <i>early warning</i>, alle risultanze della complessiva attività di controllo e ai risultati degli interventi già posti in essere. Il contratto di coesione prevede un ampio novero di interventi e misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell’attività e dell’articolazione territoriale.</p> <p>Tenendo conto dei principi precedenti, per l’effettivo ed efficace esercizio dell’azione di controllo della capogruppo il contratto di coesione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la facoltà della capogruppo di chiedere, e il corrispondente obbligo delle banche affiliate di fornire, flussi informativi periodici regolari e i dati, le 	<p>Si veda quanto già detto in tema di applicazione del principio <i>risk-based</i> nella SEZIONE III. CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO. Contenuto minimo del contratto di coesione.</p> <p>In un contesto operativo particolarmente diversificato quale sarà quello in cui opererà il costituendo gruppo bancario cooperativo, appare utile verificare se sia possibile che il sistema di <i>early warning</i> tenga conto delle caratteristiche economiche dei diversi territori di insediamento delle banche aderenti anche considerando la storicità degli indici.</p>	

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>informazioni e i documenti richiesti <i>ad hoc</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> — la facoltà di accessi <i>in loco</i> della capogruppo nelle sedi e nei locali delle banche affiliate, effettuati di norma dalla funzione di <i>internal audit</i> o da altre funzioni di controllo; — che la capogruppo e le banche affiliate si dotino di meccanismi di integrazione dei sistemi informativi e dei processi di gestione dei dati, che assicurino l’affidabilità e la correttezza delle rilevazioni dei rischi a livello individuale e consolidato. 		
<p><i>1.5 Requisiti prudenziali e segnalazioni di vigilanza</i></p> <p>Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, ivi compresi: il calcolo dei fondi propri; i requisiti patrimoniali di cui all’art. 92(1) CRR (requisiti di primo pilastro); i requisiti specifici imposti dall’autorità di vigilanza ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5, della Circolare n. 285 (requisito specifico di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, par. 1, della Circolare n. 285; i limiti alle grandi esposizioni; le segnalazioni di vigilanza e i requisiti in materia di liquidità, leva finanziaria, finanziamento stabile; l’informativa al pubblico.</p> <p>In tale ambito, è responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari, ivi compresa l’eventuale adozione di sistemi interni riconosciuti a fini regolamentari, la loro implementazione ed estensione totale o parziale alle diverse componenti del gruppo, la verifica della loro corretta applicazione, l’adeguamento e aggiornamento di tali metodologie e/o sistemi.</p> <p>Al fine di conseguire l’omogeneità delle modalità di determinazione del capitale complessivo adeguato (ICAAP) a livello di gruppo, la capogruppo definisce regole e criteri che le banche affiliate devono applicare per la</p>	<p>Si ritiene opportuno evidenziare l’estrema difficoltà di messa in opera e sviluppo del processo di determinazione</p>	<p>Proposta di modifica Si propone di valutare la possibilità di estendere - perlomeno di un</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>determinazione dell'ICAAP a livello individuale ¹² tenendo conto del principio di proporzionalità come declinato dalla normativa prudenziale in materia ¹³. Nell'elaborazione dell'ICAAP di gruppo, la capogruppo tiene conto dei dati e delle informazioni sia quantitativi (assorbimenti patrimoniali) che qualitativi (presidi organizzativi a fronte dei singoli rischi elaborati dalle singole banche affiliate nei propri documenti individuali.</p> <p>Le disposizioni della capogruppo hanno a oggetto, altresì, il rispetto delle altre disposizioni in materia prudenziale e creditizia applicabili al gruppo e alle sue singole componenti, ivi comprese le disposizioni in materia di governo societario, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa, partecipazioni detenibili, attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati, trasparenza delle operazioni bancarie, usura e antiriciclaggio.</p> <p>Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il compito di dare attuazione, anche con disposizioni indirizzate alle banche affiliate, alle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo e alle altre richieste dell'autorità di vigilanza.</p> <p>Infine, il contratto di coesione disciplina gli obblighi informativi delle banche affiliate in modo da consentire alla capogruppo l'assolvimento degli obblighi di predisposizione e trasmissione all'autorità di vigilanza delle segnalazioni, dei dati e delle informazioni richiesti dalla stessa autorità su base periodica o con richieste <i>ad hoc</i> per controllare la solvibilità e liquidità della capogruppo e di tutte le banche affiliate sulla base di conti consolidati. Agli stessi fini, il contratto di coesione assicura la trasmissione alla capogruppo delle informazioni necessarie a quest'ultima per redigere il bilancio consolidato del gruppo in conformità dei principi contabili</p>	<p>del capitale complessivo adeguato a livello di gruppo, dato il numero considerevolmente alto di banche rientranti nel perimetro di consolidamento.</p>	<p>ulteriore mese - il termine temporale ordinario di sottoposizione del Resoconto ICAAP di gruppo.</p> <p>Si segnala inoltre un possibile refuso nel riferimento normativo contenuto nella nota 12.</p>

¹² Ivi compreso il processo di gestione del rischio di liquidità (cfr. Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 4, Sezione III).

¹³ Cfr. Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>internazionali e delle disposizioni del d.lgs. n. 136/2015 e della Circolare n. 262, nonché le eventuali situazioni dei conti infrannuali secondo le disposizioni di legge e regolamentari che le disciplinano.</p>		
<p>1.6 Decisioni di rilievo strategico</p> <p>Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici¹⁴, acquisto di partecipazioni¹⁵ e immobili, apertura di succursali in Italia e all'estero, prestazione all'estero di servizi senza stabilimento di succursali.</p> <p>Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il compito di emanare disposizioni vincolanti concernenti l'articolazione territoriale e la rete distributiva (anche fuori sede) delle banche del gruppo, volti a coordinare e razionalizzare la presenza nel territorio mediante succursali e altri canali distributivi in un'ottica di efficienza ed eliminazione delle duplicazioni. In tale ambito, la capogruppo predispone il piano di sviluppo territoriale per l'intero gruppo, raccogliendo e coordinando le proposte delle banche affiliate. Per l'apertura di sedi distaccate, per la quale è necessaria la previa modifica dello statuto soggetta ad accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB, l'istanza all'autorità di vigilanza è trasmessa dalla capogruppo, insieme con le proprie valutazioni, per conto della banca di credito cooperativo. Le comunicazioni relative all'apertura di succursali all'estero (comunitarie ed extracomunitarie) e alla prestazione di servizi senza stabilimento all'estero sono effettuate esclusivamente dalla capogruppo anche per le banche affiliate.</p>	<p>Si ritiene opportuno che siano più esplicitamente le BCC a proporre il piano di sviluppo territoriale e la capogruppo a vagliarlo anche in attuazione del principio <i>risk-based</i>. Tale principio si dovrebbe esplicitamente attivare anche per le altre decisioni strategiche.</p> <p>La diretta attribuzione alla capogruppo di compiti di "razionalizzazione" della rete distributiva delle banche del gruppo potrebbe infatti comportare un condizionamento dell'azione della stessa.</p>	<p><i>Si propone una riformulazione nei seguenti termini</i></p> <p>La capogruppo, sulla base delle proposte raccolte dalle banche aderenti, predispone il piano di sviluppo territoriale per l'intero gruppo, raccogliendo e coordinando le proposte delle banche di credito cooperativo aderenti. Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo il compito di emanare disposizioni vincolanti concernenti l'articolazione territoriale e la rete distributiva (anche fuori sede) delle banche del gruppo, volti a coordinare —e— la presenza nel territorio mediante succursali e altri canali distributivi in una prospettiva di equilibrio, capacità di servizio alle comunità e ai soci ed efficienza.</p> <p>Relativamente alla nota 15 si segnala un possibile refuso nel rinvio interno.</p>

¹⁴ Le cessioni di beni e rapporti giuridici hanno rilievo strategico quando sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB.

¹⁵ Diverse da quelle rientranti nell'esclusiva responsabilità della capogruppo ai sensi del par. 1.4.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>1.7 Sanzioni</p> <p>Fra le sanzioni da prevedere in contratto per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni, rientrano necessariamente le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l’operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell’assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale¹⁶; — nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l’esclusione di una banca affiliata dal gruppo. 	<p>Le misure sanzionatorie qui richiamate non assumono solo chiave sanzionatoria ma fanno parte (ad esempio) di piani di risanamento di singole BCC del gruppo. Cfr. Il contratto di coesione prevede un ampio novero di interventi e misure <i>a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche aderenti</i>.</p> <p>Ciò andrebbe precisato per evitare equivoci.</p> <p>Il contratto dovrebbe inoltre prevedere strumenti di reazione avverso i provvedimenti sanzionatori, con devoluzione della questione alla competenza di un terzo.</p>	<p>Proposta di modifica</p> <p>— la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l’operatività della banca aderente. In tali casi, quando appropriato, è previsto l’utilizzo, in chiave sanzionatoria, di misure quali: la sospensione dell’assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale;</p> <p>— nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l’esclusione di una banca aderente dal gruppo.</p> <p>Il contratto di coesione prevede anche l’individuazione di presidi che possano essere aditi in caso di contestazione di un provvedimento sanzionatorio.</p>

¹⁶ La previsione di tali misure sanzionatorie non osta, naturalmente, a che misure della stessa natura possano essere adottate in ambito gestionale come interventi sulle banche classificate più rischiose dal sistema di *early warning* di cui al par. 1.4.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>1.8 Doveri della capogruppo e criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi</p> <p>(Inserimento)</p>	<p>Il tema – per la sua rilevanza nel “bilanciamento contrattuale” - andrebbe anticipato quale primo paragrafo della SEZIONE III. CONTRATTO DI COESIONE E GARANZIA IN SOLIDO</p> <p>Dopo il:</p> <p>— Contenuto minimo del contratto di coesione</p> <p>Si ritiene pertanto che il presente paragrafo dovrebbe prevedere che il contratto di coesione individui i presidi per l’effettivo riconoscimento e salvaguardia dei richiamati principi tutelati dalla normativa primaria e qui richiamati dalla normativa secondaria.</p> <p>A tal fine le banche aderenti dovrebbero potersi avvalere di strutture (anche tecniche) poste in una posizione di terzietà rispetto alla capogruppo.</p> <p>Si ritiene opportuno, inoltre, prevedere la declinazione nel contratto di coesione dei flussi informativi in materia prodotti dalla capogruppo nei confronti delle banche aderenti.</p>	<p>Proposta di integrazione (si veda Inserimento) al punto segnalato</p> <p>“Il contratto di coesione individua i presidi che assicurano un’adeguata tutela e rispetto dei principi cooperativi richiamati nel presente paragrafo, nonché dei criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune e di composizione dei conflitti di interesse fra capogruppo e banche aderenti”.</p> <p>Il contratto di coesione definisce, infine, gli obblighi informativi della capogruppo in materia verso le banche aderenti.</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>Per quanto concerne i doveri e le responsabilità della capogruppo ¹⁷, il contratto di coesione contiene previsioni volte a:</p> <p>riconoscere e salvaguardare le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, sostenendone la capacità di sviluppare lo scambio mutualistico con i soci e l'operatività nei territori di competenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> — mantenere lo spirito cooperativo del gruppo, prescrivendo un esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo che sia coerente con i principi di mutualità prevalente, solidarietà, parità di trattamento e non discriminazione caratteristici della categoria del credito cooperativo. In particolare, avendo riguardo a obiettivi di equilibrio e corretto funzionamento dell'accordo di garanzia, il contratto di coesione impegna la capogruppo a orientare il gruppo verso modelli di <i>business</i> coerenti con i principi cooperativi e ad adottare misure organizzative e assetti di gruppo idonei a limitare i rischi derivanti da attività non riconducibili a finalità mutualistiche svolte dalla stessa capogruppo e da altre società del gruppo; — tutelare la stabilità e la sana e prudente gestione delle banche affiliate, mediante un esercizio dei poteri attribuiti della capogruppo finalizzato ad assicurare il rispetto delle disposizioni prudenziali applicabili alle banche affiliate nonché l'attivazione, se e in quanto appropriato, delle forme di sostegno previste dall'accordo di garanzia; — promuovere la competitività e l'efficienza delle banche affiliate attraverso un'offerta di prodotti, servizi, soluzioni organizzative e tecnologiche adeguata alle esigenze del mercato. <p>I criteri di compensazione e di equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune sono disciplinati nel contratto di coesione – nell'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti – in modo da assicurare il corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento in conformità</p>		

¹⁷ Resta fermo quanto previsto dalla Sezione II, par. 2, lett. f, e par. 5.1, lett. f), nonché dalla Sezione III, par. 1.3.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>degli artt. 2497 ss. del codice civile. Tali criteri includono forme di compensazione, anche attraverso vantaggi economici, degli oneri a carico di ciascuna banca affiliata per la garanzia prestata in proporzione al patrimonio disponibile¹⁸.</p> <p>Infine, il contratto di coesione stabilisce che i corrispettivi (es. commissioni) dovuti dalle banche affiliate alla capogruppo per i servizi resi da quest'ultima incorporano una componente variabile legata alla <i>performance</i> della banca affiliata.</p>	<p>La frase finale del paragrafo è da sopprimere (o, in subordine, riformulare). Nell'attuale formulazione potrebbe persino capovolgere il principio del <i>risk based</i>: remunererebbero l'azione di indirizzo e coordinamento le banche più performanti (e presumibilmente più virtuose) che dovrebbero – in realtà – impegnare meno la capogruppo nell'attività di indirizzo gestionale.</p> <p>In merito si ritiene che il principio contabile di riferimento sotteso alla specifica prescrizione (IFRS 10) ed in particolare <i>l'esposizione o diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto</i> sia già soddisfatto dalla "struttura" azionaria e dal legame partecipativo del Gruppo (nonché rafforzato dal ruolo industriale delle capogruppo stesse – cfr. requisiti operativi della capogruppo) e reso palese dall'esistenza dai rapporti di garanzia reciproca esistenti nel Gruppo così come regolati nelle Disposizioni in consultazione nel successivo paragrafo.</p>	<p><i>Richiesta di soppressione</i></p>

¹⁸ Cfr. par. 2 in questa Sezione.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>2 Caratteristiche della garanzia</p> <p>La garanzia fra la capogruppo e le banche affiliate è reciproca (<i>cross-guarantee</i>), ovverosia la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste.</p> <p>La garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l'effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all'accordo. Inoltre, essa deve rimuovere ogni ostacolo giuridico o di fatto al rapido trasferimento di fondi propri e mezzi finanziari nell'ambito del gruppo, per garantire il tempestivo adempimento delle obbligazioni di ciascun altro aderente.</p> <p>L'obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata all'entità dei mezzi patrimoniali disponibili, entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale e restando impregiudicato il rispetto di tali requisiti da parte delle singole banche affiliate e della capogruppo. Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il requisito di cui all'art. 92, par. 1, lett. a), CRR (requisito di primo pilastro); — (inserimento) — l'eventuale requisito specifico imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5, della Circolare n. 285 (requisito specifico di secondo pilastro); — il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, della Circolare n. 285. 	<p>Si propone anche l'inserimento del requisito previsto dall'art. 93, par. 1, CRR (requisito capitale iniziale).</p>	<p>Proposta di integrazione (si veda Inserimento) al punto segnalato</p> <ul style="list-style-type: none"> - il requisito di cui all'art. 93, par. 1, CRR (requisito capitale iniziale);

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>In coerenza con le sue finalità, l'accordo di garanzia prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un obbligo di garanzia con efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, per effetto del quale ciascun aderente assume in solido, entro il limite sopra indicato dell'obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altro aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori (garanzia esterna)¹⁹; — meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell'autorità di vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l'assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al d.lgs. n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 80 e ss. del TUB, tenendo conto delle risultanze del sistema di <i>early warning</i> di cui al par. 1.4 di questa Sezione (sostegno intra-gruppo). <p>Gli interventi di sostegno a favore delle banche affiliate, sia di capitale sia di liquidità, sono effettuati soltanto dalla capogruppo, anche quando le relative risorse finanziarie siano messe a disposizione dalle banche affiliate in esecuzione dell'accordo di garanzia. In particolare, negli interventi di ripatrimonializzazione di una banca di credito cooperativo affiliata, la sottoscrizione di azioni di finanziamento o di altri strumenti di capitale è riservata alla capogruppo. Allo stesso modo, sono effettuati dalla capogruppo tutti gli interventi di liquidità, garanzia, fornitura di <i>collateral</i>, etc.</p> <p>L'accordo di garanzia è, altresì, conforme all' art. 4, n. 127, CRR che reca la definizione del <i>cross-guarantee scheme</i> ai fini del CRR (in particolare l'art. 84, par. 6, concernente il computo degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati in un gruppo di banche affiliate a un organismo centrale). A tali fini, l'accordo di garanzia prevede, fra l'altro:</p>		

¹⁹ Fermo restando quanto specificato nel testo, l'accordo di garanzia prevede meccanismi tali per cui la capogruppo è chiamata in prima istanza all'adempimento dell'obbligazione di garanzia (o, a seconda dei casi, alla somministrazione dei mezzi necessari per l'adempimento da parte della banca affiliata), con priorità rispetto alle altre banche aderenti.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>— l'attribuzione alla capogruppo dei compiti di cui all'art. 113, par. 7, lettere c), d) ed e), ovvero sia: il monitoraggio e la classificazione dei rischi delle banche aderenti e del sistema nel suo complesso con corrispondenti capacità di influenza²⁰; l'analisi dei rischi e la sua comunicazione alle banche aderenti; la preparazione del bilancio consolidato;</p> <p>— gli obblighi e i meccanismi volti a garantire la capacità di fornire prontamente i mezzi finanziari (capitale e liquidità) necessari per le finalità del meccanismo di sostegno intra- gruppo. In particolare, l'accordo di garanzia stabilisce il criterio di ripartizione dei mezzi finanziari prontamente disponibili tra una quota preconstituita <i>ex ante</i> presso la capogruppo e una quota che può essere richiamata dalla capogruppo in caso di necessità (quota <i>ex post</i>); la quota <i>ex ante</i> presso la capogruppo può essere costituita in una delle seguenti forme o in una combinazione delle medesime:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ la sottoscrizione di azioni emesse dalla capogruppo computabili come capitale di migliore qualità (CET1); ○ la creazione di fondi dedicati, patrimonialmente separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo, utilizzabili esclusivamente per interventi di sostegno intra-gruppo. <p>L'ammontare della sottoscrizione di CET1 della capogruppo o della contribuzione ai fondi dedicati richiesto a ciascuna banca affiliata è determinato in misura proporzionale alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca, con un limite minimo fisso ed entro il limite massimo delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale;</p>	<p>Si chiede di chiarire quale sia la misura della garanzia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, confermando in particolare se questa debba essere ricondotta al valore del <i>free capital</i> consolidato (valore potenzialmente differente dalla mera sommatoria dei free capital determinati a livello individuale).</p> <p>Si richiede altresì di chiarire la natura dei fondi costituiti <i>ex ante</i> presso la capogruppo, ed in particolare se gli stessi sono patrimonialmente separati dagli altri fondi e riserve della capogruppo e delle altre società del gruppo. Si chiede ancora di precisare se gli stessi sono computabili nei fondi propri del consolidato.</p> <p>Infine, si chiede di valutare l'opportunità di indicare nelle disposizioni i riferimenti metodologici per la determinazione della quota <i>ex ante</i> ovvero l'obbligo di disciplinare tali riferimenti nel contratto di coesione.</p>	<p>Richiesta di chiarimento</p>

²⁰ A tali fini, la capogruppo si avvale del sistema di *early warning* utilizzato per l'attività di controllo e intervento sulle banche affiliate (cfr. par. 1.4 in questa Sezione).

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>- (inserimento)</p> <p>— in caso di recesso o esclusione di una banca dal gruppo, la permanenza per almeno 10 anni degli obblighi reciproci di garanzia esterna in capo alla banca uscente e alle altre banche che rimangono nel gruppo,</p>	<p>Si propone una integrazione alle disposizioni che intende consentire alla capogruppo di modulare la contribuzione richiesta alle condizioni di rischio delle banche in ingresso nel Gruppo nell'attesa delle evidenze rivenienti dal sistema dei controlli e dall'esercizio dei poteri di intervento previsti dalla normativa, così come declinati dal contratto.</p> <p>Il solo riferimento alle RWA infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non appare pienamente idoneo a cogliere l'effettivo profilo di rischio di ciascuna aderente; • di conseguenza, potrebbe far gravare, per gli interventi che dovessero rendersi necessari in una prima fase, maggiormente gli oneri su quelle banche che, prima dell'avvento del gruppo, hanno gestito in modo sano e prudente le proprie attività di rischio (e anche in ragione di ciò, presumibilmente dispongono di un elevato free capital. <p>La proposta rappresenta una ulteriore specificazione che i poteri della capogruppo sono esercitati secondo un principio <i>risk-based</i>.</p>	<p>Proposta di integrazione (si veda Inserimento) al punto segnalato</p> <p>Nella fase di avvio dell'operatività la capogruppo può prevedere in contratto l'applicazione di criteri di determinazione della quota <i>ex-ante</i> commisurati al rischio di ciascuna banca, come attribuito dal sistema di classificazione delle banche aderenti adottato. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 84, paragrafo 6 del CRR.</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>relativamente alle passività garantite esistenti al momento dell'uscita.</p> <p>Il contratto di garanzia stabilisce, inoltre, i criteri per la prestazione di sostegno finanziario sotto forma di sottoscrizione, da parte della capogruppo, di azioni di finanziamento emesse dalle banche di credito cooperativo affiliate e computabili come CET1 della banca emittente. Tali criteri prevedono almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'obbligo per le banche di credito cooperativo affiliate di emettere e per la capogruppo di sottoscrivere le azioni di finanziamento quando si verificano o si prevedano violazioni dei requisiti patrimoniali obbligatori e come misura di attuazione del piano di risanamento di gruppo o, se presente, del piano di risanamento individuale di una banca affiliata ²¹, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 69-noviesdecies del TUB ²²; — la predisposizione, da parte della banca di credito cooperativo sovvenuta, di un piano condiviso e approvato dalla capogruppo, in cui è stabilito l'orizzonte temporale dell'intervento e sono individuate le misure che la banca sovvenuta deve adottare, senza che da ciò possano derivare aspettative di rimborso dello strumento di capitale; — l'attribuzione alla capogruppo, in qualità di socio finanziatore, di diritti di voto nella banca di credito cooperativo sovvenuta proporzionati al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, in deroga al principio del voto capitario e ai limiti civilistici, con l'effetto, di norma, di acquisire la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci o, comunque, esercitare il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile. 	<p>Il tema della deroga espressa al voto capitario non è mai stato esplicitamente – prima d'ora – affrontato nel dibattito relativo alle azioni di finanziamento ex art. 150-ter. In un contesto nel quale, sulla base del contratto di coesione, il controllo in capo alla capogruppo è assicurato a prescindere dai diritti amministrativi esercitabili, l'eventuale deroga al voto capitario necessita di</p>	<p><i>Richiesta di soppressione</i></p>

²¹ Cfr. art. 69-quater, comma 2, TUB.

²² Resta impregiudicata la possibilità di prevedere nel contratto di coesione altri casi di ricapitalizzazione delle banche di credito cooperativo con azioni di finanziamento, ad esempio riferiti a situazioni di deterioramento della situazione aziendale meno gravi di quelle qui indicate.

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
	<p>preliminari approfondimenti con riguardo alle potenziali refluenze sulla natura cooperativa della Banca, in particolare qualora l'entità del capitale sottoscritto dalla capogruppo risulti rilevante rispetto a quella del capitale sottoscritto dai soci (circostanza presumibilmente ricorrente in caso di ricorso alle azioni ex art. 150-ter). Si evidenzia peraltro come il tema potrebbe più utilmente trovare eventuale definizione in occasione delle modifiche allo statuto tipo delle BCC-CR.</p>	
<p>3 Criteri e condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo</p> <p><i>3.1 Contenuti del contratto di coesione</i></p> <p>Il contratto di coesione individua i requisiti per l'ammissione di una banca nel gruppo bancario cooperativo facendo riferimento a condizioni oggettive e non discriminatorie, in linea con il dovere di solidarietà fra banche della categoria.</p> <p>Non sono coerenti con tale principio clausole che condizionino l'ammissione o la permanenza nel gruppo al rispetto di requisiti di capitale o di liquidità superiori ai minimi obbligatori previsti dalle norme prudenziali e a quelli specifici eventualmente imposti dall'autorità di vigilanza. Parimenti inammissibili sono clausole di gradimento o criteri di valutazione discrezionali non ancorati a parametri oggettivi accessibili a tutte le banche della categoria.</p> <p>Nei soli gruppi provinciali – che possono essere istituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano – è requisito per l'ammissione nel gruppo che la banca affiliata abbia sede e succursali esclusivamente nel territorio della provincia autonoma. Per le banche di credito cooperativo è requisito per</p>		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>l'ammissione, altresì, che l'eventuale operatività fuori provincia sia contenuta entro il limite del 5% del totale delle attività di rischio.</p> <p>L'adesione al gruppo bancario cooperativo ha carattere sostanzialmente permanente. A tal fine, il contratto ha una durata pari a quella delle società aderenti – che deve essere stabilita in modo uniforme nei rispettivi statuti – e il recesso delle banche affiliate è ammesso nei soli casi individuati dal contratto di coesione (e riportati negli statuti delle banche) facendo riferimento giustificati motivi L'esercizio del diritto di recesso è subordinato a un preavviso non inferiore a 24 mesi. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di garanzia della banca recedente e delle banche del gruppo per almeno 10 anni dal recesso, secondo quanto previsto dal par. 2.</p> <p>Il contratto di coesione individua, altresì, i casi in cui una banca affiliata può essere esclusa dal gruppo bancario cooperativo, che possono fare riferimento esclusivamente alle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la banca affiliata ha commesso gravi o ripetute violazioni del contratto di coesione e/o dell'accordo di garanzia oppure la banca affiliata non applica le disposizioni della capogruppo o non consente alla capogruppo di esercitare su di essa i poteri di direzione e coordinamento – ivi compresi i poteri informativi, di controllo andamentale, di influenza sulla nomina degli organi – in modo da mettere in pericolo la stabilità del gruppo; e — sono stati esperiti inutilmente i poteri di intervento correttivi e sanzionatori previsti dal contratto di coesione. <p>Il contratto di coesione e l'accordo di garanzia disciplinano in modo esaustivo i profili di responsabilità patrimoniale e di validità delle garanzie</p>	<p>In relazione alla previsione circa l'omogeneità della durata stabilita nei rispettivi statuti delle banche aderenti, si chiede – per ragioni riconducibili alle implicazioni operativi e giuridiche – se non sia sufficiente che la durata di ciascuna società stabilita in Statuto non sia inferiore alla durata dell'obbligo di garanzia.</p> <p>Non è chiaro se l'ultima frase (“in modo da mettere in pericolo la stabilità del gruppo”) sia riferita a tutte le diverse cause di esclusione; infatti, le BCC più piccole potrebbero potenzialmente commettere “gravi o ripetute violazioni ecc.” che non mettendo in pericolo la stabilità del gruppo non comporterebbero l'esclusione.</p>	<p><i>Richiesta di chiarimento</i></p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>conseguenti al recesso o all'esclusione di una banca affiliata, in modo tale da eliminare ogni possibile incertezza sulle posizioni giuridiche del gruppo e della banca uscente e da non diminuire la tutela dei creditori delle banche del gruppo. Qualora al momento dell'uscita di una banca siano pendenti rapporti derivanti da interventi di sostegno a favore della banca uscente o non siano stati adempiuti obblighi di garanzia della banca uscente, il recesso o l'esclusione non si perfezionano prima che tali rapporti siano stati sciolti o gli obblighi pienamente adempiuti.</p> <p>Sulle domande di recesso, esclusione, ammissione, delibera l'organo di supervisione strategica della capogruppo, sentito l'organo di controllo, avendo riguardo alle condizioni e ai casi tassativamente previsti dal contratto di coesione e agli impatti della decisione sul rispetto dei requisiti prudenziali da parte del gruppo bancario cooperativo. Le delibere di esclusione e diniego dell'ammissione devono essere motivate.</p>		
<p><i>3.2 Poteri dell'autorità competente</i></p> <p>Le delibere di recesso, esclusione, ammissione e diniego dell'ammissione sono comunicate all'autorità competente senza indugio e, comunque, non oltre 5 giorni dalla loro adozione da parte dell'organo competente.</p> <p>Le delibere non sono efficaci e non possono essere eseguite fino a quando non intervenga l'autorizzazione dell'autorità competente. L'autorizzazione non è concessa se dall'esecuzione della delibera derivi o rischi di derivare l'inosservanza dei requisiti prudenziali da parte del gruppo bancario.</p> <p>Nella valutazione delle delibere di esclusione e diniego dell'ammissione, l'autorità competente ha riguardo anche all'adeguatezza della motivazione in relazione ai casi e alle condizioni previsti dal contratto di coesione.</p> <p>In caso di recesso di una banca di credito cooperativo dal gruppo</p>		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>bancario cooperativo, l'autorità competente valuta, oltre agli impatti prudenziali sul gruppo, anche la praticabilità delle opzioni strategiche della banca recedente, che possono contemplare o l'adesione a un altro gruppo bancario cooperativo o la trasformazione della banca di credito cooperativo in società per azioni o la cessione dell'azienda bancaria a una banca costituita in forma di società per azioni. Nella valutazione, l'autorità competente ha riguardo prioritariamente alla sana e prudente gestione della banca e alla finalità di tutela dei depositanti e degli altri creditori della stessa, tenendo conto degli effetti di devoluzione del patrimonio previsti dall'art. 150-bis, comma 5, TUB. Qualora l'autorizzazione all'uscita dal gruppo sia concessa, l'autorità competente fissa il termine – non superiore a 12 mesi – entro il quale la banca di credito cooperativo uscente, che non aderisca contestualmente a un altro gruppo bancario cooperativo, deve deliberare la trasformazione in società per azioni o la cessione dell'azienda bancaria o, in mancanza, la liquidazione della società.</p>		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p style="text-align: center;"><i>SEZIONE IV</i></p> <p style="text-align: center;">STATUTI</p> <p>1. Statuto della capogruppo</p> <p>Lo statuto della capogruppo contiene, oltre alle clausole indicate nelle disposizioni di vigilanza in materia di “Gruppi bancari”, anche una clausola con la quale si attribuiscono alla stessa, nel rispetto delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, i poteri di direzione e coordinamento sulle banche affiliate in virtù del contratto di coesione e, nell’ambito di tali poteri, il potere di emanare disposizioni vincolanti dirette alle banche affiliate, volte ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti.</p> <p>In conformità dell’art. 37-bis, comma 2, TUB lo statuto indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, TUB.</p> <p>Lo statuto disciplina, coerentemente con quanto previsto dal contratto di coesione con le banche affiliate, le condizioni e la procedura per l’ammissione di una banca nel gruppo nonché i casi e le procedure per il recesso e l’esclusione di una banca dal gruppo. Le decisioni di ammissione, rigetto della domanda di ammissione, accoglimento della domanda di recesso, esclusione sono attribuite alla competenza dell’organo con funzione di supervisione strategica, sentito il parere dell’organo di controllo.</p> <p>Laddove la capogruppo intenda costituire sottogruppi territoriali, lo statuto esplicita gli opportuni raccordi con le <i>sub-holding</i> e le banche affiliate del sottogruppo nonché le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento, in coerenza con quanto previsto dalla Sezione II, par. 4.</p>	<p>Si veda quanto osservato nella sezione sottogruppi territoriali di cui alla sezione II, paragrafo 4.</p>	<p>Proposta di modifica [...], nel rispetto delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo e del principio di proporzionalità dei suddetti poteri rispetto alla rischiosità delle banche aderenti, [...].</p> <p>Proposta di modifica Laddove la capogruppo intenda costituire Qualora siano costituiti sottogruppi territoriali, lo statuto esplicita [...].</p>
<p>2. Statuto delle banche affiliate</p>		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>Lo statuto della banca affiliata dichiara l'appartenenza della società al gruppo bancario cooperativo e l'assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo.</p> <p>In particolare, lo statuto riconosce che la banca affiliata è tenuta all'osservanza delle disposizioni emanate dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione o per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo. A tali fini, la società è tenuta a dare esecuzione a tali disposizioni, a fornire alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse, a collaborare con la capogruppo per l'attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla capogruppo.</p> <p>Lo statuto di ciascuna banca affiliata disciplina i processi di nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società in coerenza con le prerogative della capogruppo in tema di nomina, opposizione alla nomina e revoca dei componenti di tali organi.</p> <p>Lo statuto delle banche di credito cooperativo affiliate prevede la possibilità di emettere azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter sottoscrivibili dalla capogruppo, aventi le caratteristiche indicate nel par. 2 della Sezione III. Per assicurare la tempestività degli interventi di ricapitalizzazione, lo statuto contiene la clausola con cui è attribuita agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale, a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento, fino all'ammontare determinato su indicazione della capogruppo. La clausola deve essere rinnovata a ogni scadenza del periodo massimo (5 anni) previsto dal codice civile.</p> <p>Le banche di credito cooperativo affiliate a un medesimo gruppo bancario cooperativo si dotano di uno schema statutario tipo approvato dalla relativa capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia per l'accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB. Sulle modifiche statutarie conformi allo schema</p>	<p>Si ritiene che la proposta di modifica, suggerita a latere, colga meglio il procedimento di modificazioni statutarie</p>	<p>Proposta di modifica Le banche di credito cooperativo aderenti a un medesimo gruppo</p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>statutario, accertato in via generale come conforme a sana e prudente gestione, la Banca d'Italia non avvia autonomi procedimenti di accertamento ma rilascia un'attestazione di conformità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Eventuali clausole diverse da quelle contenute nello schema statutario tipo, quando proposte da singole banche di credito cooperativo per il tramite della capogruppo, devono essere accompagnate dal parere della capogruppo e sono valutate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 TUB con procedimento ordinario.</p>	<p>in coerenza con i principi che animano il gruppo.</p>	<p>bancario cooperativo si dotano di uno schema statutario tipo da sottoporre all'approvazione della relativa capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia per l'accertamento ai sensi dell'art. 56 del TUB. Sulle modifiche statutarie conformi allo schema statutario, accertato in via generale come conforme a sana e prudente gestione, la Banca d'Italia non avvia autonomi procedimenti di accertamento ma rilascia un'attestazione di conformità ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. Eventuali clausole diverse da quelle contenute nello schema statutario tipo, quando proposte da singole banche di credito cooperativo per il tramite della capogruppo, devono essere accompagnate dal parere della capogruppo e sono valutate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 TUB con procedimento ordinario.</p>
<p>3. Gruppi provinciali</p> <p>Oltre alle clausole indicate nel par. 1, lo statuto della capogruppo del gruppo provinciale indica i criteri di operatività esclusiva nel territorio della provincia della stessa capogruppo e delle altre banche aderenti, in coerenza con quanto previsto nella Sezione II, par. 5.</p> <p>Gli statuti delle banche di credito cooperativo affiliate al gruppo</p>	<p>Si rinvia a quanto in proposito osservato</p>	

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>provinciale contengono le clausole indicate nel par. 2 e prescrivono criteri di territorialità coerenti con l'appartenenza a un gruppo provinciale. In particolare: la qualità di socio è riservata a soggetti residenti o operanti con carattere di continuità nel territorio della provincia; non è consentita l'apertura di succursali fuori del territorio della provincia; l'operatività fuori provincia deve essere contenuta entro il 5% del totale delle attività di rischio.</p> <p>Sulle modifiche statutarie delle banche appartenenti al gruppo provinciale, la Banca d'Italia rilascia alle Province autonome il parere vincolante previsto dall'art. 159, comma 2, del TUB.</p>	<p>dalla Federazione Raiffeisen dell'Alto Adige nel <i>position paper</i> di risposta a questa consultazione.</p>	

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p style="text-align: center;"><i>SEZIONE V</i></p> <p>COSTITUZIONE DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO</p> <p>1. Accertamento dei requisiti per la costituzione del gruppo</p> <p>La banca che intende assumere il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario cooperativo presenta alla Banca d'Italia un'istanza accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — lo schema del contratto di coesione, ivi incluso l'accordo di garanzia in solido (anche se contenuto in un atto separato); — l'elenco delle banche di credito cooperativo che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo e delle altre società che farebbero parte del gruppo; — gli schemi di statuto della capogruppo e delle banche del gruppo e un piano delle modifiche da apportare agli statuti delle banche affiliate. <p>Nel procedimento di costituzione del gruppo bancario, la Banca d'Italia accerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il possesso dei requisiti della capogruppo, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> ○ la forma giuridica di cui alla Sezione II, par. 2, lett. b) o, nel caso del gruppo provinciale, par. 5, lett. b); ○ l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; qualora si proponga come capogruppo una banca di nuova costituzione, l'accertamento ai sensi dell'art. 37-ter del TUB è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del TUB da parte della Banca Centrale Europea; ○ il requisito di patrimonio netto di almeno un miliardo di euro (250 milioni di euro nel caso della capogruppo di un gruppo provinciale) risultante dall'ultimo bilancio disponibile o, in mancanza, da una situazione contabile attestata dal soggetto incaricato della revisione 		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>dei conti;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ i requisiti organizzativi e operativi indicati nella Sezione II, par. 2 (par. 5 nel caso del gruppo provinciale); — la conformità della struttura e della composizione del gruppo alle previsioni della Sezione II delle presenti disposizioni e alle previsioni della Circolare 285 in materia di “Gruppi bancari”, avendo riguardo anche all’esistenza di eventuali ostacoli all’esercizio della vigilanza su base consolidata; — l’adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo, alla luce della situazione tecnica dei suoi componenti e degli effetti dell’accordo di garanzia in solido; in tale ambito, sono valutati anche le misure organizzative e gli assetti di gruppo che la capogruppo intende adottare per l’equilibrato e corretto funzionamento dell’accordo di garanzia, secondo quanto previsto nella Sezione III, par. 1.8, secondo alinea, delle presenti disposizioni; — l’idoneità del contratto di coesione a garantire la sana e prudente gestione del gruppo, con particolare riferimento all’adeguatezza dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo; — la conformità delle clausole statutarie alle previsioni della Sezione IV e l’idoneità degli schemi statuari ad assicurare la sana e prudente gestione delle singole banche e del gruppo nel suo complesso. <p>Sull’istanza la Banca d’Italia provvede entro 120 giorni dalla presentazione, sentita la Banca Centrale Europea ove emerga che il costituendo gruppo bancario cooperativo sarebbe significativo ai fini del Meccanismo di Vigilanza Unico.</p> <p>Nel provvedimento, la Banca d’Italia assegna un termine – non superiore a 12 mesi – per completare la stipula del contratto di coesione (con la formalizzazione e la raccolta delle adesioni al contratto da parte delle singole banche) e per l’adozione delle connesse modifiche statutarie da parte della capogruppo e delle altre banche aderenti.</p>		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>2. Adempimenti successivi</p> <p>Entro il termine stabilito nel provvedimento di accertamento, la capogruppo proponente trasmette alla Banca d'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il contratto di coesione stipulato, con l'elenco delle banche di credito cooperativo ed eventualmente delle altre banche che vi hanno aderito; — gli statuti delle banche aderenti, con evidenza delle clausole introdotte, modificate o eliminate in conseguenza dell'adesione al contratto di coesione; — l'istanza di iscrizione del gruppo bancario cooperativo nell'albo dei gruppi bancari. <p>La mancata trasmissione nei termini dei documenti sopra indicati comporta decadenza del provvedimento di accertamento.</p> <p>Qualora dalla documentazione trasmessa non risulti confermata la situazione accertata (ad esempio, il novero delle banche che effettivamente hanno aderito al contratto di coesione e adottato le connesse clausole statutarie non coincide con l'elenco proposto con l'istanza di costituzione del gruppo), la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo volto a verificare la permanenza dei presupposti e requisiti del provvedimento rilasciato; il procedimento può concludersi con la revoca dell'accertamento.</p> <p>Ricevuta la documentazione e svolte, ove necessario, le verifiche del caso, la Banca d'Italia provvede all'iscrizione della capogruppo, delle banche affiliate e delle altre società del gruppo nell'albo dei gruppi bancari, secondo quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo I, Capitolo 4, della Circolare n. 285.</p> <p>Sulle modifiche statutarie della capogruppo e delle altre banche del gruppo che siano conformi agli schemi statuari e ai piani di adeguamento valutati nel procedimento di costituzione del gruppo, la Banca d'Italia non avvia autonomi procedimenti di accertamento ai sensi dell'art. 56 TUB ma rilascia un'attestazione di conformità ai fini dell'iscrizione nel registro delle</p>	<p>Sarebbe opportuno chiarire gli effetti della revoca dell'accertamento: cioè se sia necessario avviare nuovamente l'intero procedimento o se sia invece possibile la concessione di un termine per l'integrazione della documentazione.</p>	<p><i>Richiesta di chiarimento</i></p>

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>imprese.</p> <p>A seguito dell'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari, le società del gruppo provvedono agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile (pubblicità dell'assoggettamento a direzione e coordinamento della capogruppo mediante l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-<i>bis</i> del codice civile; eventuali iscrizioni nell'albo delle società cooperative).</p> <p>In caso di modifica del contratto di coesione, la capogruppo trasmette alla Banca d'Italia il progetto di modifica prima che lo stesso sia inviato alle altre banche aderenti per l'accettazione. La Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo volto a verificare la permanenza dei requisiti dell'accertamento. Si applicano, in quanto compatibili, i parr. 1 e 2 della presente Sezione.</p>		
<p>3. Prima applicazione</p> <p>Le disposizioni della presente Sezione si applicano anche in sede di prima applicazione degli artt. 37-<i>bis</i> e 37-<i>ter</i> del TUB (cfr. art. 2, comma 1, del D.L. n. 18/2016), con le seguenti particolarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il contratto di coesione, da stipulare entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di accertamento a pena di decadenza del medesimo, è trasmesso alla Banca d'Italia entro 10 giorni dalla stipula; — le banche di credito cooperativo che non abbiano aderito a un gruppo bancario cooperativo fin dalla sua costituzione possono, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 37-<i>ter</i>, comma 4, del TUB: <ul style="list-style-type: none"> ○ aderire successivamente a un gruppo bancario già costituito (opt-in) (cfr. art. 2, comma 2, del D.L. n. 18/2016): in tal caso, la Banca d'Italia autorizza l'adesione successiva e le eventuali decisioni di 		

Disposizioni in consultazione	Commenti e razionali	Proposte di modifiche/integrazioni e chiarimenti
<p>diniego dell'adesione secondo quanto previsto nella Sezione III, par. 3.2;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ oppure, entro il medesimo termine, deliberare la trasformazione in società per azioni o la liquidazione della società (cfr. art. 2, comma 3, del D.L. n. 18/2016). <p>In mancanza delle deliberazioni sopra indicate, la Banca d'Italia avvia d'ufficio il procedimento di revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e sottopone alla Banca Centrale Europea le conseguenti proposte di decisione (cfr. art. 2, comma 4, del D.L. n. 18/2016).</p>		